

Giuliana Nobili Schiera

Tre scritti



Giuliana Nobili Schiera

Tre scritti

Fondazione Bruno Kessler
www.fbk.eu

Progetto editoriale e redazione
Editoria FBK

In copertina: Annamaria Gelmi, *La Via*, fotografia più china su acetato,
1998 (collezione privata)

ISBN 978-88-9898-9-12-6

copyright © 2015 by Fondazione Bruno Kessler, Trento. Tutti i diritti sono riservati.

Sommario

Presentazione	7
A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner	9
In occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio	33
È esistita una storiografia italo-tedesca?	45
Profilo biografico	59



Presentazione

Come si ricorda una persona che è stata una presenza davvero forte nella storia dell'Istituto Storico Italo-Germanico, senza per questo aver ricoperto ruoli che la portavano su quel palcoscenico della vita pubblica che è stato nell'ultimo mezzo secolo uno dei tratti per tanti versi più ambivalenti, per non dire ambigui della nostra *res publica*?

Tutti coloro che a vario titolo sono passati attraverso l'esperienza della nostra istituzione sono a conoscenza – molti per un incontro diretto, altri per la memoria che questo passaggio ha lasciato – di cosa abbia significato la presenza di Giuliana Nobili Schiera nel percorso dell'ISIG.

A lei si devono due cose importanti che è facile ricordare. La prima è la fondazione della «Redazione» dell'ISIG che, sviluppatasi poi in vera e propria struttura editoriale della Fondazione Bruno Kessler, continua ad essere con le persone che lei ha formato un cuore pulsante della nostra presenza all'interno e all'esterno del nostro Paese. Le collane, i nostri «Annali», sono nati sotto il suo sguardo severo di persona attenta da ogni punto di vista alla cura del prodotto editoriale. La seconda impresa è legata all'edizione critica degli *Scritti e discorsi politici* di Alcide De Gasperi. Quell'opera monumentale di 10.000 pagine a stampa non avrebbe mai visto la luce (e in tempi molto contenuti, considerando l'impegno dell'opera) senza la passione e l'acribia filologica di Giuliana e senza la sua capacità di animare la piccola equipe che vi ha lavorato.

Nell'uno e nell'altro caso è stata molto più di una professionista di altissimo livello. Chi l'ha conosciuta sa quale fosse il suo livello culturale, quanta sapienza avesse accumulato e quanto fosse capace di motivare le equipe che attorno a lei portavano a termine gli impegni assunti.

La sua naturale riservatezza l'ha spinta a non esibire mai queste risorse così preziose intestandosene a fondo il merito, ma chi l'ha conosciuta le ha quantomeno intuite.

Per questo ci è sembrato il modo migliore di renderle un semplice, ma profondo ricordo pubblicando tre suoi scritti, tre occasioni in cui, come non era suo costume, si è sentita spinta a rendere pubblico il retroterra della sua cultura e della sua esperienza. Ci sembra molto significativo che ciò prenda la forma di un piccolo libro, impreziosito in copertina dall'opera *La Via* dell'amica Annamaria Gelmi, a testimonianza di quanto e come lei ha insegnato a noi a «fare dei libri».

Non sappiamo se davvero la memoria sia in grado di mantenere una presenza delle persone oltre la fine della loro vita fra noi. Vogliamo però crederci, perché, se è consentito, siamo una istituzione che produce «storiografia», cioè ricerca di significato del passato per il presente.

Con questo spirito affidiamo i tre scritti che seguono a tutti coloro che di Giuliana vogliono non si spenga la presenza.

L'Istituto Storico Italo-Germanico e la Redazione

A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner

È necessaria almeno una premessa: Brunner non è uno storico senza aggettivi, come forse egli stesso avrebbe voluto, nella illusione o presunzione di poter fare una storia 'globale' che comprendesse in sé tutte le altre storie, più specialistiche, più settoriali e per questo meno comprendenti e comprensive. Ma quale aggettivo o meglio quale specificazione gli va attribuita? Brunner storico delle strutture, dei concetti, della costituzione? «Uno dei pregi del Brunner, in tutti i suoi studi, è la chiarezza definitoria sempre presente, come requisito fondamentale di ogni ricerca, insieme punto di partenza e di arrivo, in quanto può essere in partenza una definizione provvisoria che via via si arricchisce e si precisa nel corso della ricerca stessa»¹. Ma se è vero, come afferma Nietzsche, che «è definibile solo

Il presente scritto è tratto da «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient», 9, 1983, pp. 391-410.

Le considerazioni che seguono sono nate dalle gentili insistenze con cui una cara amica, Marisa Mangoni, mi ha spinto a fare qualche riflessione su un personaggio che ho incontrato spesso nel mio lavoro sia di redazione che di traduzione o di revisione di traduzioni fatte da altri che infine di collaborazione al lavoro di mio marito. Occasione ultima però per queste note è stata la recente pubblicazione della traduzione dell'opera fondamentale di O. Brunner, *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale* (Arcana imperii. Collana di scienza della politica diretta da G. Miglio, 3), Milano 1983, introduzione di Pierangelo Schiera, traduzione di Giuliana Nobili Schiera e di Claudio Tommasi.

¹ E. Sestan, *Introduzione a O. Brunner, Vita nobiliare e cultura europea*, Bologna 1972, p. 13.

ciò che non ha storia», come può essere storica la «chiarezza definitoria» del Brunner²? Applicando con conseguenza il paradosso di Nietzsche, si arriverebbe all'assurdo che gli storici dei concetti, gli storici della costituzione dovrebbero fare a meno di definizioni e quindi di concetti³. In realtà Brunner fa spesso appello alla terminologia delle fonti nella convinzione che proprio in quel modo lo storico potrebbe usare il minimo di definizioni e nello stesso tempo non impiegare per il passato termini troppo carichi di connotazioni ideologiche⁴. Ma ciò naturalmente significa anche analisi critica della fonte e quindi controllo del significato, del concetto. Senza una analisi e un controllo simili, la fonte sarebbe muta e lo storico cieco. Egli stesso usa concetti come *Staat*, *Land*, *Herrschaft*, *Friede*, *Recht*, così gravati da sovrastrutture ideologiche da consigliarne il non uso, ma tenta di dare a queste espressioni una valenza specifica dal punto di vista temporale, tenta cioè di fare una storia dei concetti «controllata»⁵. D'altra parte una storia 'costituzionale' solo legata al linguaggio delle fonti sarebbe stupida se non traducesse quel linguaggio in concetti 'intelligibili'. Qualcuno potrebbe obiettare che Brunner, con il richiamo alla realtà 'effettuale' e al linguaggio delle fonti, intende in realtà compiere una critica ideologica della costituzione liberale e normativistica, proponendo il ritorno a un mitico medioevo, regno ordinato dal diritto del più forte e non da una legge impersonale ed uguale. A me pare invece che lo sforzo del Brunner sia quello di

² R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme der Verfassungsgeschichtsschreibung*, in *Gegenstand und Begriffe der Verfassungsgeschichtsschreibung* (Beiheft zu «Der Staat», Heft 6), Berlin 1983, p. 15; cfr. anche O.G. Oexle, *Sozialgeschichte - Begriffsgeschichte - Wissenschaftsgeschichte*, in «Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte», LXXI, 1984, pp. 305-341.

³ R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, ma la conclusione di Koselleck suona così: «Begriffsgeschichte im strengen Sinn ist eine historiographische Leistung: Es handelt sich um die Historie der Begriffsbildungen, -verwendungen und -veränderungen».

⁴ O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 227-228.

⁵ R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, p. 13.

dare significato, di rendere 'intelligibile', senza sovrapposizione o comparazione con concetti contemporanei, un linguaggio altrimenti incomprensibile o peggio ancora attualizzato. La storia della costituzione è per Brunner, per dirla con Rolf Sprandel, una «postkonstitutionelle Verfassungsgeschichte» che dovrebbe essere vista non «als Entstaatlichung, als Bruch mit der staatlichen Vergangenheit, sondern als Steigerung, als Suche und Aufbau von Verfassungsformen, in einer sich wandelnden Gesellschaft für die Menschen ähnlich wichtige Funktionen wahrnehmen wie die Konstitutionen»⁶.

Dato per scontato che la grande mutazione dei concetti sociali e politici si produsse fra il XVIII e il XIX secolo⁷ e che quella mutazione ha reso la maggior parte dei concetti e delle definizioni così temporalmente determinate da essere poco utili per comprendere il passato, Brunner propone di ridefinire quei concetti rispetto al tempo e quindi in certo senso di ridefinirli *tout court*. È qui allora che incomincia anche il lavoro del traduttore, il quale non può non seguire il percorso concettuale dello storico Brunner, pena la non traducibilità e la non intelligibilità del testo brunneriano. Vorrei allora ripercorrere alcune strade di Brunner in questo suo tentativo di critica e di ridefinizione e offrire alcune mie osservazioni di percorso intorno ai grandi temi che la storiografia di Brunner pone agli storici, ma anche ai possibili traduttori. Userò, per ragioni di comodità, ma anche di congruità metodologica con il procedimento d'analisi brunneriano, la tecnica storico-concettuale.

Verfassung: lo stesso Brunner afferma di usare per «costituzione» la definizione data da Carl Schmitt – «Gesamtzustand

⁶ R. Sprandel, *Perspektiven der Verfassungsgeschichtsschreibung aus der Sicht des Mittelalters*, in *Gegenstand und Begriffe*, p. 122.

⁷ E su ciò basti citare in generale M. Foucault, *Le parole e le cose. Un'archeologia delle scienze umane*, Milano 1967, e in specifico R. Koselleck, *Introduzione a O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck (edd), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, I, Stuttgart 1972, pp. XVIII-XIX.

der politischen Einheit und Ordnung»⁸ –, anche questa senza dubbio contrassegnata dalla sua origine ottocentesca che aveva già condotto alla separazione fra storia del diritto generale e storia della costituzione speciale. Dal punto di vista storico, le categorie dell'unità dell'ordinamento politico possono essere considerate abbastanza ampie da poter essere usate come paradigmi dei rapporti tardo-medievali⁹. Dal punto di vista euristico si sono dimostrate in ogni caso adatte a riproporci in termini funzionali – liberali e costituzionali – le differenziazioni economiche, sociali, politiche e giuridiche da cui erano nate¹⁰. G. Stourzh ha dimostrato per l'area anglosassone che il termine inglese *constitution* già nel XVI secolo aveva il senso di «ordinamento politico complessivo» come significato metaforico derivato per analogia dalla fisiologia.

Con la rivoluzione inglese prima e americana poi il termine *constitution* acquisì quella connotazione repubblicana che in seguito non avrebbe più perso fino appunto agli anni Trenta del XX secolo, così come quella caratteristica di singolare collettivo che anche altri termini nello stesso torno di tempo e per via rivoluzionaria acquisirono (si parla ormai di una libertà, di un progresso, di una storia, di una costituzione, di una rivoluzione)¹¹. Probabilmente lo stesso percorso hanno avuto i termini italiano (costituzione) e francese (*constitution*), mentre quello tedesco ha subito uno sdoppiamento (*Konstitution, Verfassung*)

⁸ O. Brunner, *Terra e potere*, p. 157 e, dello stesso autore, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano 1970, pp. 5 ss.

⁹ H. Mitteis, *Land und Herrschaft. Bemerkungen zu dem gleichnamigen Buch Otto Brunners*, in «Historische Zeitschrift», CLXIII, 1941, pp. 255-281, 471-489, ora in *Herrschaft und Staat im Mittelalter* (Wege der Forschung, II), Darmstadt 1956, pp. 20-65.

¹⁰ R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, pp. 16-17.

¹¹ *Ibidem*, pp. 17-18; G. Stourzh, *Vom aristotelischen zum liberalen Verfassungsbegriff. Zur Entwicklung in England und Nordamerika im 17. und 18. Jahrhundert*, in *Fürst, Bürger, Mensch* (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neuzeit, 2), München 1975, pp. 97 ss.

in concomitanza proprio con la trasformazione terminologico-concettuale avvenuta fra XVIII e XIX secolo¹². Nella consapevolezza di ciò, Brunner adotta, per descrivere le condizioni di vita basso-medievali, la primitiva larga definizione di *Verfassung* come «ordinamento politico complessivo»; per lui ciò significa che «nella costituzione rientra ... nello Stato signorile del medioevo, il problema delle relazioni di fondo esistenti fra lo Stato e l'immunità e la signoria terriera [fondiaria], che non possono certo essere intese come 'controforze' negative semplicemente per il fatto che non è possibile descrivere tali relazioni con i concetti propri del diritto statale [pubblico] moderno. È possibile infatti che si tratti di semplici 'mutamenti dell'economia', allorché i liberi contadini erano in una relazione di mundio con un signore terriero [fondiario]»¹³? La posizione di Brunner sembra piuttosto chiara, e il parallelismo fra «costituzione» e «ordinamento politico complessivo» applicato al tardo medioevo sembrerebbe avere una sua logica. Non si può dire che in generale la medievistica – compresa quella italiana – nell'uso di questi termini sia altrettanto consapevole, il linguaggio storico essendo spesso mediato attraverso categorie irriflesse che provengono dagli ambiti del diritto, dell'economia, della sociologia contemporanee che, come si diceva sopra, possono avere un alto contenuto conoscitivo, solo se impiegate con coerenza e consapevolezza¹⁴.

¹² O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 161 ss.

¹³ O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 5.

¹⁴ Si potrebbero portare molti esempi a favore e contro questa affermazione. Vorrei limitarmi ad un esempio di linguaggio 'controllato' e fortemente consapevole: «Fu pur sempre un regno [quello italico] incorporato nell'Europa costruita dai Franchi ... permeato da quelle consuetudini clientelari di tipo vassallatico-beneficiario, che da allora caratterizzarono per tutto il medioevo l'Europa centroccidentale e si intrecciarono, dal X secolo in poi, con la disgregazione dell'ordinamento pubblico e lo sviluppo dei poteri signorili locali a base fondiaria e militare o a base ecclesiastica urbana» (G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano*, Torino 1979, *Introduzione*, p. 7).

Staat: nella recensione che Mitteis fa all'opera di Brunner nel 1941¹⁵ viene discusso e mostrato con molta chiarezza quale era il quadro di riferimento teorico in ordine al problema dello Stato, al quale Brunner si contrappone postulando una non congruità fra la concezione moderna dello Stato e la sua applicabilità alle strutture del medioevo. Egli parte dal pensiero giuridico-conservatore di Rudolph Sohm, di Georg Below, di K.A. Winter, dei rappresentanti del cosiddetto *Trennungsdenken* positivistico che concepivano lo Stato come un sistema di norme astratto, come puro apparato di forza e di coercizione separato da una società portatrice di valori spirituali e materiali per arrivare fino ai rappresentanti di una sociologia e politologia fondamentalmente ancora di impianto giuridico (come Alfred Weber, Hermann Heller e Carl Schmitt) che enfatizzavano il momento della unità politica e del comando, considerando tutto ciò che sta prima o al di là di tale unità (lo *Ständestaat* per esempio) come una forma imperfetta sulla strada della assolutizzazione del potere, di cui appunto il principe assoluto rappresenta il primo e più compiuto modello. Entrambe le concezioni presuppongono e postulano comunque una unità del potere, della sovranità e della sudditanza. Tutti gli altri poteri hanno la loro legittimazione in una delega. A questo Stato sovrano viene attribuita la natura di 'persona giuridica': il sovrano stesso e tutti gli altri portatori di potere pubblico, cioè istituzioni e corporazioni, vengono definiti come «organi» e il loro potere «potere delegato». È ben noto che questo schema è poi stato applicato dagli storici del diritto tedeschi per spiegare i rapporti di potere di tutta l'epoca moderna a partire appunto dalle antiche popolazioni germaniche (G. von Below, e lo stesso Mitteis ne sono i rappresentanti più noti: entrambi scrivono una storia del medioevo come *Der Staat des Mittelalters*)¹⁶. Anche quando a questa concezione se ne

¹⁵ H. Mitteis, *Land und Herrschaft*.

¹⁶ G. von Below, *Der deutsche Staat des Mittelalters. Ein Grundriß der deutschen Verfassungsgeschichte*, Leipzig 1914; A. Waas, *Herrschaft und Staat*

oppone polemicamente un'altra, come fa Gierke, che al posto di «tutto Stato» mette «tutta società», i termini della questione non cambiano, poiché entrambe le concezioni partono dal presupposto che vi sono delle pretese di diritto pubblico fin dalle origini statali da una parte e delle transazioni (contratti del tutto privati fra individui anche se posti su diverso livello nella «graduazione sociale», come dice Mitteis) dall'altra. Ciò vale tanto più per la *Landeshoheit*, che è vista da tutti gli autori citati come un potere unitario superiore, un potere statale su un ambito territoriale unitario, fin dall'origine. Ma questo ambito unificato sotto il potere di un sovrano nel medioevo non esiste: l'unità si può trovare forse anche nel medioevo ma non nel «territorio» bensì nel *Land* unificato dal diritto (*Landrecht*). Queste unificazioni (e poi separazioni) forzate sono arbitrarie per il medioevo e comunque presuppongono il concetto moderno di Stato e la particolare situazione tedesca del XIX secolo, in cui Stato e società bruscamente si separano dando luogo a conflitti sociali da una parte e a dottrine della società e dello Stato autonome dall'altra¹⁷.

A tutto ciò Brunner oppone l'identità di diritto e giustizia nel medioevo. L'ordinamento positivo non è che un tentativo di rendere effettiva l'idea di giustizia, ma nel medioevo il diritto non è un ordinamento positivo, bensì un ordinamento sacrale, nato proprio in terra tedesca dalla mediazione fra cristianesimo e germanesimo. Brunner mette in guardia allora dall'usare per il medioevo la concettualità derivata dallo *Staatsrecht* e dal *Rechtsstaat*. Ciò non basta ancora, tuttavia, perché alle «unità»

im deutschen Frühmittelalter, Berlin 1938; H. Mitteis, *Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters*, Weimar 1940; si veda inoltre la raccolta di saggi di H. Kämpf (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, e, su questa problematica, il volume di E.W. Böckenförde, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimonono. Problematica e modelli dell'epoca* (Archivio FISA, 11), Milano 1970.

¹⁷ O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, p. 55; dello stesso *Terra e potere*, p. 161 e anche *Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassung*, in H. Kämpf (ed), *Herrschaft und Staat im Mittelalter*, pp. 12 ss.

genericamente chiamate «Stato», come il «regno», il «territorio», la «signoria», occorre anche dare una caratterizzazione ben precisa, compito che Brunner ritiene proprio dello storico delle strutture, o con termine più comprensivo, dello «storico della costituzione» del medioevo. Se poi si volesse continuare a usare il termine «Stato», allora bisognerebbe spiegare che cosa è «non statale», «a-statale», o «pre-statale» e in che modo «anarchia signorile» e «sperimentazioni sociopolitiche locali e autonome» diano luogo ad una «ricca ristrutturazione tardomedievale e moderna»¹⁸.

Dalla maggior parte della storiografia italiana questo tipo di dibattito teorico è stato recepito solo parzialmente e, fino agli anni Sessanta di questo secolo, il termine «Stato» viene correntemente usato per indicare genericamente l'autorità pubblica¹⁹. Ciò non significa però che alla scuola economico-giuridica degli inizi del secolo questi problemi non fossero in parte anche presenti. Sta di fatto che la ripresa degli studi, negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, induce a parlare non più di uno Stato del medioevo, ma di uno Stato cittadino e poi di uno Stato regionale e territoriale; si tenta cioè di comporre la parola Stato con una aggettivazione di tipo spaziale, specificando ancora che comunque di uno Stato in senso moderno (cioè di un potere che non ammette se non in misura ridotta poteri concorrenti al suo interno) non si può parlare per l'Italia medievale (in particolare per quella centro-settentrionale)²⁰. Se si passa all'area germanica, ad una

¹⁸ Cfr. G. Tabacco, *Egemonie sociali*, p. 4.

¹⁹ Si veda su ciò la notissima rassegna di G. Tabacco, *La dissoluzione medievale dello Stato, nella recente storiografia*, in «Studi medievali», III serie, I, 1960, pp. 397-446, e quelle più recenti di G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello stato territoriale*, in «Rivista storica italiana», LXXXII, 1970, pp. 99-120 e *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, Bologna 1979, *Introduzione*, pp. 7-50.

²⁰ Su ciò si veda in primo luogo Chabod che aveva usato l'espressione «Stato regionale» per denotare il trapasso dallo Stato cittadino al principato: F. Chabod, *La genesi del 'Principe'*, e *L'«esperienza delle cose» offerta dalla storia d'Italia*,

aggettivazione o specificazione di tipo spaziale si aggiungono specificazioni ulteriori, non più e non solo in senso spaziale, ma anche in senso organizzativo, di struttura del potere: si incontrano qui espressioni come Stato feudale, Stato per ceti, Stato per associazione di persone, Stato istituzionale territoriale e via dicendo. A ciò non è probabilmente estranea la lunga polemica sullo Stato che si è svolta in Germania dagli inizi del secolo, che ha visto in lizza giuristi, storici, politologi, sociologi e che è tuttora in corso, anche se orientata ormai non più esclusivamente allo Stato moderno nel senso assolutistico ma anche alle 'controforze' cetuali che di quello Stato sono viste come il contrappeso ineliminabile²¹.

Herrschaft: forse non è del tutto corretto dal punto di vista storico generale partire da un concetto astratto, che le fonti del medioevo ignorano a lungo a favore di termini concreti e specifici, dai quali il termine astratto acquisisce progressivamente il suo significato. Fin dal XII-XIII secolo le fonti sono prodighe del termine *lantherr* (*dominus terrae*), o *hausherr* (*pater familias*), ma avarissime di quello di *Herrschaft* (*dominium*)²².

in F. Chabod, *Scritti sul Machiavelli*, Torino 1964, pp. 31-55 (ma i due saggi sono del 1925), ora in G. Chittolini, *La crisi degli ordinamenti*, pp. 330, 333. Sulla precaria unitarietà di tale Stato regionale richiama l'attenzione lo stesso Chittolini nell'introduzione al volume appena citato, ipotizzando addirittura per l'Italia di questo periodo una situazione di dualismo – tipica costruzione della storiografia tedesca – fra potere del principe sovrano e una serie di nuclei territoriali minori, «che avevano rinunciato forzatamente alla indipendenza, ma non alla difesa delle libertà» (*ibidem*, pp. 38-39). Questo potrebbe essere il dualismo proprio dello *Ständestaat*, anche se mancano in Italia le organizzazioni cetuali tipiche dell'area tedesca, cioè le assemblee dei ceti. Ma sulla problematica in generale connessa alla terminologia storiografica cfr. l'ampia e ricchissima rassegna G. Oestreich - J. Auerbach, *Die ständische Verfassung in der westlichen und in der marxistisch-sowjetischen Geschichtsschreibung*, in «Anciens Pays et Assemblées d'Etats», LXVII, 1976, pp. 7-54.

²¹ W. Näf, *Le prime forme dello «Stato moderno» nel basso Medioevo*, trad. it. in E. Rotelli - P. Schiera (edd), *Lo Stato moderno*, I, Bologna 1971, pp. 51-68; G. Oestreich, *Problemi di struttura dell'assolutismo europeo*, *ibidem*, pp. 173-191; P. Baumgart (ed), *Ständetum und Staatsbildung in Brandenburg-Preussen. Ergebnisse einer internationalen Fachtagung* (Veröffentlichungen der historischen Kommission zu Berlin, 55), Berlin - New York 1983.

D'altra parte alla fine della parabola semantica, resta un'eco di tale priorità nell'uso quotidiano, nel linguaggio comune, in cui l'espressione *Herr* gioca ancora il suo ruolo in senso denotativo e avalutativo, mentre il termine *Herrschaft* porta in sé oggi quel connotato odioso, di sopraffazione e violenza, che non aveva mai avuto nell'epoca moderna e tantomeno nel medioevo e che invece acquisì nel momento di grande trasformazione terminologica a cavallo fra XVIII e XIX secolo, coincidente in pratica con il 'dominio', con l'oppressione, con la tirannide, con il governo dispotico dei principi assoluti. Salta agli occhi che ciò non ha ormai più nulla a che fare con i rapporti medievali²³. Se si volesse trovare nei dizionari e nelle enciclopedie moderne un significato univoco di *Herrschaft*, si resterebbe frastornati dalla pluralità di significati che al termine vengono accostati. I corrispondenti in latino più o meno classico potrebbero essere: *auctoritas*, *dignitas*, *ditio*, *dominatus*, *dominium*, *Imperium*, *jurisdictio*, *majestas*, *potestas*, *principatus*, *territorium*²⁴. Non si può non notare che tutte queste espressioni hanno una comune connotazione autoritaria o comunque esprimono una unitarietà di dominio, di giurisdizione, di imperio, di territorio che il termine nel medioevo non ha ancora, significando relazioni di signoria-dipendenza molto diversificate, dalla signoria sulla casa e quindi anche sulle persone che vi abitano, libere o non libere che siano, a quella sulla terra e sulle persone che la coltivano, libere o non libere che siano dal punto di vista personale. La medesima indeterminatezza si trova nei dizionari e anche nei

²² O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 231 ss., 355 ss.; voce «Herrschaft», in O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe*, III, Stuttgart 1982, pp. 12-13.

²³ R. Koselleck, *Begriffsgeschichtliche Probleme*, p. 19. Mirabeau all'Assemblea Nazionale, 23.8.1788: «Dominant! Messieurs, je n'entends pas ce mot, et j'ai besoin qu'on me le définisse. Est-ce un culte oppresseur que l'on veut dire? ... dominer. C'est un mot tyrannique qui doit être banni de notre législation» (citazione da O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck [edd], *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», pp. 51-52).

²⁴ O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 14.

manuali di storia del diritto quando, per spiegare la signoria su uomini di per sé liberi, si fa ricorso indifferentemente all'ambito naturale delle relazioni di età (*senior* - signoria - *seigneurie*) o a quella della casa (*domus* - *dominus* - *dominatio*)²⁵. La diversificazione degli ambiti di signoria e del potere del signore è invece – come spiega Brunner – molto più complessa e il fatto della libertà in sé non esclude affatto una relazione di signoria (basti pensare al seguito e all'obbligo militare)²⁶.

Una cosa certamente la ricerca medievistica tedesca ha chiarito abbondantemente, ed è che nel medioevo le costruzioni signorili (feudali e non feudali) sono in linea di principio autogene, non delegate da un potere centrale; ciò significa, in altri termini, che nessuna relazione di potere, oppure tutte, erano nel medioevo «statali», e comunque certamente non solo quella regia²⁷. Se insisto tanto sulla 'relazione' di signoria, è *pour cause*. Infatti il rapporto che si stabilisce fra signore e soggetto è un rapporto bilaterale, ma non nel senso del contratto moderno che vincola le persone soltanto ad un determinato risultato nel campo dei diritti di cui singolarmente possono disporre (come quello di proprietà ad esempio), bensì nel senso di un legame personale che vincola il signore alla protezione e difesa e il soggetto alla fedeltà (in cui sono compresi il consiglio e l'aiuto)²⁸. E ancora il signore è tale in quanto titolare di un potere (signoria) personale: egli non ha impiegati, ma servi; i suoi dominati non sono «membri» (*Genosse*) di associazione, ma soggetti²⁹. Mitteis nel suo lavoro sullo Stato del medioevo,

²⁵ *Ibidem*, p. 15.

²⁶ «Il potere del signore si presenta dunque come signoria, protezione, avvocazia, tutela, mundio. Il suo simbolo è la mano armata in atto protettivo» (O. Brunner, *Terra e potere*, p. 310; si vedano inoltre pp. 360 ss. e *Introduzione* di P. Schiera p. XXIV).

²⁷ O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 8 (Peter Moraw).

²⁸ O. Brunner, *Terra e potere*, p. 367 e *Introduzione* di P. Schiera, p. XXXI.

²⁹ M. Weber, *I tipi del potere*, in P. Rossi (ed), *Economia e società*, I, Milano 1961, pp. 207 ss. È chiaro che per Weber la *Herrschaft*, come ben spiega

rifacendosi alla ben nota definizione di Theodor Mayer dello Stato del medioevo come *Personenverbandsstaat*, cioè come complesso di domini personali, specificava: «Der Personenverband konnte genossenschaftlich oder herrschaftlich gestaltet sein»³⁰, reintroducendo così una distinzione che ha permeato di sé tutto il pensiero politico moderno e alla quale proprio Brunner oppone invece una comune matrice: non nel pensiero e nella realtà storico-politica medievale e moderna sarebbe la contrapposizione *Herrschaft-Genossenschaft*, ma nella distinzione fra Stato e società, che il pensiero liberal-costituzionale ottocentesco, dopo averla formulata, avrebbe inconsapevolmente applicato come criterio di comprensione della realtà a tutta la storia dell'Europa³¹.

Genossenschaft: «Certamente non è soltanto il potere signorile – dice Walter Schlesinger – a produrre e plasmare l'ordinamento politico medievale. Accanto ad esso sta, non meno efficace, l'associazione. A tutti gli ordinamenti signorili è inerente anche un elemento associato, e non si può dire che a produrre l'associazione sia soltanto l'affermarsi della signoria»³². Anche per Gierke, a cavallo tra l'Otto e il Novecento la dialettica *Herrschaft Genossenschaft = Einheit Freiheit* costituiva il fondamento della storia costituzionale fin dalle origini della moderna idea di Stato (i cui ideatori stessi si pongono fin dall'inizio sui due

Pietro Rossi nella «Nota del traduttore» apposta a M. Weber, *Il metodo delle scienze storico-sociali*, a cura di P. Rossi, Torino 1958, pp. 51-52, è il potere «nel senso di un dominio sociologicamente accertabile di un certo uomo, o di certi uomini, sul resto del gruppo sociale a cui appartiene o appartengono». «Herr» è per Weber qualsiasi titolare di potere, con una caratterizzazione più specificamente signorile nel caso del potere tradizionale.

³⁰ H. Mitteis, *Der Staat des hohen Mittelalters*, p. 3 (significativa la traduzione italiana di questo passo: «L'associazione di individui poteva assumere forma corporativa o forma autocratica»; *Le strutture giuridiche e politiche dell'età feudale*, Brescia 1963, p. 15).

³¹ E.W. Böckenförde, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimonono*.

³² Citazione da E. Ennen, *Storia della città medievale*, trad. di Livia Fasola, Roma - Bari 1975, p. 103.

versanti di questo dilemma: Bodin - Altusio). Ma a Gierke non interessava la storia costituzionale, bensì lo scopo e la fine (alla lettera) della medesima: la monarchia costituzionale tedesca³³. Per lui era più importante lo sviluppo della dialettica delle idee che le strutture costituzionali in sé, di conseguenza la storia costituzionale non è che la storia di una dialettica che si concretizza nello Stato costituzionale rappresentativo, in cui il fondamento *genossenschaftlich* e il vertice *obrigkeitlich* si fondono in una unità, che non è la somma dei due termini, ma una nuova unità vivente³⁴. A Gierke interessa la costruzione di una *Genossenschaftstheorie*, cioè fondare la capacità di agire e di volere di una comunità (*Gemeinheit*) e definire i modi della sua espressione. Non si preoccupa neppure di definire una diversità dei due termini *Genossenschaft-Körperschaft*, perché entrambi nella sua concezione organicistica – così come «famiglia», «comune» e tutti i tipi di associazione – giocano il medesimo ruolo, in quanto funzionalmente organi (con compattezza interna più o meno larga) di una medesima unità: il diritto oggettivo dello Stato³⁵. Ripercorrere la storia delle teorie

³³ E.W. Böckenförde, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimonono*, pp. 182 ss. Sull'antagonismo-dualismo fra ceti e monarchia cfr. V. Press, *Formen des Ständewesens in den deutschen Territorialstaaten des 16. und 17. Jahrhunderts*, in *Ständetum und Staatsbildung*, p. 305, n. 21, in cui esso si fa derivare dalla contrapposizione *Herrschaft-Genossenschaft*, che dura ancora oggi (a partire da Gierke e Below fino a Hartung, Näf e Oestreich).

³⁴ O. Brunner - W. Conze - R. Koselleck (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe*, voce «Herrschaft», p. 90. Si veda anche sopra la voce «Staat», pp. 395 ss. Questa dialettica-antitetività è stata anche vista come contrapposizione fra diritto naturale, illuminismo, liberalismo classico, costituzionalismo, Stato di diritto da una parte e principio autoritario, assolutismo, Stato di polizia e socialismo dall'altra. Con quanta confusione di termini si può ben capire! (Basti pensare all'uso di *Genosse* = compagno come parola simbolo di fraternità e solidarietà internazionale nel socialismo e nel comunismo).

³⁵ «Die Begriffe der Mitgliedschaft des Organs, der Funktion, der Verfassung u.s.w. entfalten sich in ihrer eigenartigen rechtlichen Bedeutung. Die Fülle der Einzel- und Kollektivhandlungen, in denen das Leben einer Gemeinheit sich offenbart, konnten auf ihr einheitliches Centrum bezogen und so neu geordnet und gedeutet werden. Und durchweg verschoben sich die Anschauungen über das Verhältnis zwischen engeren und weiteren Verbänden und insbesondere zwischen Körperschaft und Staat» (O. von Gierke, *Die Genossenschaftstheorie*

politiche giusnaturalistiche fu per lui la strada obbligata per arrivare alla formulazione della sua *Genossenschaftstheorie*. In quel percorso c'è qualche cosa che sfugge alla sua teoria e interessa invece la storia del termine-concetto e ancora di più la costruzione storico-costituzionale brunneriana. Più di quanto Brunner stesso non ammetta, la teoria associativa, liberata dai suoi fondamenti contrattualistici, ha influenzato non poco la sua concezione di fondo della storia: «la storia offre lo sguardo sui titolari viventi di ogni avvenimento storico: gli uomini e le associazioni di uomini»³⁶. Che cos'è infatti la *Landschaft*, l'insieme di *Land und Leute* che vivono e dominano un territorio secondo l'ipotesi di fondo brunneriana, se non una *consociatio*? Per tornare alla antitesi *Herrschaft-Genossenschaft* e alla compresenza di elementi dell'una e dell'altra nell'ordinamento politico medievale, secondo la più recente interpretazione sopra citata di W. Schlesinger, d'altronde già presente nell'opera di Brunner e ormai accettata universalmente dalla storiografia medievistica, si può concludere con Gierke che riprende l'Altusio: «A tale scopo [alla «symbiosis universalis» che è tipica di qualunque associazione] serve la 'communicatio auxilii', la quale da un lato consiste in prestazioni personali di soccorso in casi di incendi, inondazioni, o altre calamità, nella assistenza giudiziaria e poliziesca, e nella difesa militare verso l'esterno

und die deutsche Rechtssprechung, Berlin 1887, ed. anastatica Hildesheim 1963, p. 9). Si veda anche *ibidem*, p. 22. Inoltre lo stesso Gierke nel lavoro sull'Altusio così si esprime: «Riuscì così [Altusio] a una costruzione della società puramente giusnaturalistica, nella quale famiglia e corporazione, comune e provincia, sono organi intermedi necessari fra l'individuo e lo Stato; in cui l'associazione superiore è sempre costituita dalle unità corporative inferiori, le quali sono necessario tramite tra essa e i suoi membri; in cui ogni associazione inferiore è una comunità reale e originaria che si crea una vita sociale particolare e una propria sfera giuridica e che deve all'associazione superiore solo quel tanto a questa indispensabile per il raggiungimento del proprio fine specifico; nella quale infine lo Stato è in genere affine alle associazioni inferiori e se ne differenzia soltanto per la sua sovranità esclusiva» (O. von Gierke, *Giovanni Altusio e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, a cura di A. Giolitti, Torino 1974, p. 187). Cfr. infine O. Brunner, *Terra e potere*, p. 220.

³⁶ O. Brunner, *Terra e potere*, p. 228 (ma si veda anche nella pagina di fronte all'inizio del terzo capitolo la citazione in epigrafe dell'Altusio).

(c. 16) ... Allo stesso scopo giova inoltre la 'communicatio consilii' nelle assemblee generali dell'Impero ... (c. 17)»³⁷. Occorre però precisare che in Brunner questi elementi simbiotici (*Rat und Hilfe*) sussistono come controparte indispensabile di elementi signorili che sono la protezione e la difesa (*Schutz und Schirm*), premessa di collaborazione indispensabile perché possano sussistere diritto e giustizia³⁸.

Grundherrschaft: la «signoria fondiaria» non è un possesso qualunque, ma non è nemmeno quella «signoria di castello» che avrebbe dato luogo, contro il frazionamento signorile e la debolezza dell'autorità pubblica, ai «nuovi organismi territoriali compatti»³⁹ formati attorno al castello, e neppure è esercizio di poteri usurpati o delegati da parte di signori rurali nel «territorio»⁴⁰; in tutti questi casi signoria fondiaria e poteri spettanti ai signori «distrettuali» (*domini loci*) sarebbero da considerare poteri concorrenti. Non è questo che intende Brunner quando usa il termine *Grundherrschaft* e neppure la intende come impresa economica che, per raggiungere fini suoi propri, conferisce al suo titolare diritti particolari sulle cose e sulle persone. La signoria fondiaria partecipa secondo Brunner per sua propria natura del più vasto concetto di *Herrschaft*

³⁷ O. von Gierke, *Giovanni Altusio*, p. 36 (traduzione piuttosto discutibile).

³⁸ O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 608 ss. e anche *Introduzione* di P. Schiera, p. XXXI.

³⁹ G. Tabacco, *La dissoluzione medievale dello Stato*, p. 407, ma si veda da pp. 406 ss. tutta la descrizione della polemica fra Vaccari e Bognetti, iniziata già negli anni Venti e conclusa da un intervento di Bognetti a Spoleto nel 1956, intorno appunto alla «grundherrschaftliche Theorie».

⁴⁰ *Ibidem*, pp. 416 ss., in cui la «théorie domaniale» è descritta dalla parte della storiografia economico-sociale francese (che riconosce validità alla «grundherrschaftliche Theorie», spostandone in avanti il tempo di realizzazione e accettando sostanzialmente l'origine terriera del potere territoriale «... fu la terra che offrendo quasi essa sola in quei secoli lo strumento economico di ogni affermazione di forza e di ogni ambizione, tradusse la contesa per la preminenza fra gli uomini, e per il loro governo religioso e politico, nella creazione di nuclei di potenza poggianti su un vasto possesso fondiario, destinato a condizionare la loro sfera di espansione», *ibidem*, p. 426).

(dominio), che include il dominio su uomini e cose, come ogni altro titolo di signoria, fino a quello del re stesso. Ma i livelli diversi di signoria non sono concorrenti né distinti, perché l'uno è di natura privata e l'altro di natura pubblica. La distinzione romanistica fra *dominium (proprietas)* e *imperium (potestas, jurisdictio)* non è più così chiara per i romanisti del medioevo. Il *Grundherr* non è semplicemente un proprietario terriero; con ciò si metterebbe in risalto solo la sua posizione economica, anzi gli elementi statici di quella posizione e non quelli dinamico-funzionali derivati dall'essere parte del potere politico. Prima di essere proprietario il *Grundherr* è un signore, che in forza della sua *Gewere (possessio)* è nella condizione di difendersi e di difendere la sua signoria anche con le armi⁴¹. È chiaro che qui, come giustamente ha sottolineato Tabacco, si introduce un concetto di violenza elementare, quasi primordiale, «in cui diritto e azione politica, Stato e società, pubblico e privato, delegazione e usurpazione perdevano il significato consueto e si unificavano»⁴². Ma il nucleo centrale della metodologia brunneriana sta proprio nella dimostrazione che quelle separazioni sono storicamente datate e non si possono applicare al medioevo senza alcuna mediazione. I diversi livelli di signoria nel medioevo convivono e non sono delegati singolarmente da un potere superiore, ma si legittimano uno con l'altro con diritti e doveri reciproci. Da questo ordinamento primigenio basato sulla relazione di «protezione e difesa» da una parte e «consiglio e aiuto» dall'altra traggono origine tutte le categorie fondamentali che costituiscono la caratteristica del medioevo, ma saranno anche la base costitutiva delle categorie della storia moderna (dello Stato moderno).

La stratificazione dei diritti di signoria (*Grund- oder Leib- oder Dorfherrschaft*), che comportano una più o meno estesa emancipazione dal tribunale inferiore, non comportano viceversa

⁴¹ H. Mitteis, *Land und Herrschaft*.

⁴² G. Tabacco, *La dissoluzione medievale dello Stato*, p. 428.

una più o meno estesa giustizia delegata dall'alto⁴³. Tuttavia, nelle più recenti ricerche sulla *Grundherrschaft*, in cui indubbiamente l'accento si è spostato verso la considerazione dello sfruttamento economico della signoria fondiaria e la distinzione fra diritti signorili in generale e impresa economica del signore (*Gutswirtschaft*), si insiste ancora sulla dipendenza del concetto di *Grundherrschaft* da quello di *Herrschaft*⁴⁴. Si giunge anzi fino a dire che le possibilità di sfruttamento economico da una parte e le possibilità nuove aperte alla «signoria» dall'altra (attraverso il diritto di banno, l'avvocazia, l'imposta e l'esenzione, lo sfruttamento delle regalie ecc.) potrebbero connotare da un punto di vista ideal-tipico anche il passaggio da una costituzione dominicale ad una costituzione di rendita fondiaria⁴⁵.

Land, Landesherrschaft: la *Landesherrschaft* non costituisce nessun potere statale sovrano. Anche qui, come in tutti gli altri casi, Brunner nega che la *Herrschaft* medievale abbia un legame diretto con la sovranità moderna. Il *Landesherr* è colui che esercita la protezione generale e speciale sulla gente del territorio. Alla protezione generale appartengono la difesa del territorio, la giurisdizione superiore e i diritti di regalia; a quella speciale il patrimonio di camera (prelati e città, soggetti ad advocazia, servi, ebrei e pellegrini). Questa seconda sfera è la sfera più chiusa della signoria sulla terra e, come abbiamo visto per la *Grundherrschaft*, non ha riguardo per l'origine pubblica o privata dei singoli diritti. La *Landesherrschaft* è fondata insieme sulla forza e sul diritto⁴⁶, e il *Landvolk* (popolo), stratificato in ceti, è funzionale alla costituzione del territorio. Non tutti i

⁴³ H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, p. 57; O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 462 ss.

⁴⁴ A. Haverkamp, *Zusammenfassung: «Herrschaft und Bauer» – das «Sozialgeschichte Grundherrschaft»*, in H. Patze (ed), *Die Grundherrschaft im späten Mittelalter* (Vorträge und Forschungen, XXVII), II, Sigmaringen 1983, pp. 315 ss.

⁴⁵ *Ibidem*, p. 345.

⁴⁶ H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, pp. 61-62.

Landesherren seppero raggiungere una valenza politica così alta da costituire un territorio compatto e far nascere costituzioni territoriali. Brunner passa in rassegna a uno ad uno i territori austriaci per mostrare dove la riunione nelle mani di un unico signore di diversi diritti signorili costituisce un *Land* oppure rimane un semplice complesso di signorie, di domini. Il *Land* per essere tale ha bisogno del *Landrecht* e del tribunale dove questo diritto viene trovato e pronunciato, oltre che della *Landgemeinde*, cioè della comunità di persone che a quella terra e a quel diritto appartengono e anzi ne sono gli elementi costitutivi⁴⁷. Le signorie sul territorio che non danno luogo a *Land*, non formano probabilmente un sistema così compatto e indistinto quale Brunner a volte sembra presentare, ma contengono in sé quasi come loro espressioni necessarie tutte le faide, le guerre signorili, le dominazioni, le ribellioni, le protezioni e le oppressioni, che le fonti ci tramandano e che la mentalità giuridica o sociologica di oggi vorrebbe in qualche modo cancellare per far posto ad uniformità, nel bene come nel male mai esistite⁴⁸. Tuttavia il diritto resta per Brunner la cornice e

⁴⁷ O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 270 ss. e Appendice, pp. 633 ss., dove alla costituzione degli Stati territoriali si sovrappone e talvolta si contrappone la costituzione dei *Länder*, cioè degli Stati federativi in Austria. Per la discussione in merito al *Land* e alla *Landeshoheit* si veda I. Cervelli, *Ceti e assolutismo in Germania. Rassegna di studi e problemi*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico», III, 1977, p. 436, nota 14, pp. 436 ss., p. 438 nota 21 in cui Cervelli approfondisce e discute la concettualità brunneriana in merito al *Land*, in cui gli elementi fondativi e unificanti non sono costituiti dal *Landesherr*, ma dalla *Landesgemeinde* e dal *Landrecht*. A Brunner è stato rimproverato in realtà di aver identificato la *Landesgemeinde* con la «associazione» dei *Grundherren*, che posseggono e coltivano o fanno coltivare la terra, ma questa identificazione così rigida non c'è in Brunner, come si è cercato di mostrare in queste pagine. Certo Brunner afferma e sostiene che dovunque ci sia una «associazione» di uomini che lavorano la terra non si tratti d'altro che della «consociazione» del *Landadel*, chiuso nella sua unità di natura e di sangue. Il problema allora si ridurrebbe alla prosecuzione del *Landadel* attraverso la *Landesherrschaft* (cfr. H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, p. 51).

⁴⁸ G. Tabacco, *L'ordinamento feudale del potere nel pensiero di Heinrich Mitteis*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», I, 1964, p. 107: «Certo le idee di Otto Brunner sono al Mitteis accette per più

il cemento che tiene insieme forze assai eterogenee operanti simultaneamente in un territorio prima che gli apparati «statali» veri e propri costruiscano o «ricostruiscano», con i loro meccanismi di amministrazione, la divisione delle funzioni, la costituzione basata sulla unitarietà di autorità e decisione, sull'unità di territorio e cultura⁴⁹.

«In Italia sorsero non signorie territoriali come nel regno di Germania, ma stati cittadini», così lapidariamente si esprime Edith Ennen nella sua *Storia della città medievale*⁵⁰. E poco più avanti, con un cambiamento terminologico non peregrino, sempre con riferimento alla situazione italiana e tedesca: «là stato cittadino e qui stato di ceti»⁵¹. Questa identificazione di signoria territoriale e stato di ceti, anche se dal punto di vista istituzionale e cronologico non è pienamente accettabile, è tuttavia significativa dello stretto legame esistente in Germania fra la «terra» e i «ceti»⁵². Quello che qui interessa non è tanto la diversità, in ordine alla formazione di strutture territoriali stabili, fra la situazione tedesca e quella italiana, ma la possibilità di gettare un ponte fra le due esperienze storiche e storiografiche. Quella che Brunner e la Ennen, e in generale la storiografia tedesca, chiamano «signoria territoriale», le cui caratteristiche, come abbiamo visto, consistono principalmente nella assicurazione della pace e del diritto (con le armi e con il tribunale), è davvero così diversa nelle sue prestazioni, se non nelle sue istituzioni, dallo «stato cittadino» italiano? Parlando della sollevazione dei rustici contro l'abate di Sant'Ambrogio nel 1313, Giovanni Tabacco conclude appunto: «ma Milano

di un aspetto, poiché tolgono il diritto dal suo isolamento ed esigono che il medioevo sia pensato con le categorie proprie di quella mentalità».

⁴⁹ H. Mitteis, *Le strutture giuridiche e politiche*, p. 26.

⁵⁰ Nella traduzione, peraltro ottima, di Livia Fasola già citata, p. 129.

⁵¹ *Ibidem*, p. 179.

⁵² Si veda più avanti la voce «Stände». Cfr. anche H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, p. 60.

era ormai in grado di garantire la 'pace' e il 'diritto'»⁵³. C'è di più: la costruzione territoriale di una città dominante (come Milano, ma anche come Firenze, Venezia, Genova) ha sempre lasciato ampi spazi alle signorie locali (borghi, castelli) o rurali (signorie fondiarie, immunità), ma ciò non ha tanto a che fare con sopravvivenze o reminiscenze «feudali» quanto con il fatto che il diritto feudale si prestava magnificamente per disciplinare e uniformare i poteri signorili autogeni, al di là della cosiddetta «rifeudalizzazione» come riaffermazione di caratteri arretrati, agrari e feudali, che lo Stato cittadino non avrebbe saputo superare⁵⁴. Anche la crisi dello Stato cittadino e la ricerca di assetti istituzionali e politici più stabili, che porterà alla costituzione dei cosiddetti «Stati regionali», non sarà un esito tanto dissimile da altre aree europee, in particolare quelle tedesche, dove appunto alla «signoria territoriale» succederà lo «stato territoriale», con apparati istituzionali e risorse finanziarie ben diverse da quelle precedenti⁵⁵.

Stand, Stände: «Per 'ceto' si deve intendere una pluralità di persone, che, all'interno di un gruppo sociale, aspirano ad una particolare considerazione di ceto ed eventualmente anche ad un particolare monopolio di ceto. I ceti possono sorgere: a) in primo luogo, in base alla condotta personale di vita, e in

⁵³ G. Tabacco, *Egemonie sociali*, p. 371. Ma Violante a sua volta parla di una struttura del contado lombardo del XII secolo come tendente a organizzarsi in «signorie territoriali» derivate da una profonda trasformazione strutturale della «signoria fondiaria» (C. Violante, *La signoria 'territoriale' come quadro delle strutture organizzative del contado nella Lombardia del secolo XII*, in W. Paravicini - K.F. Werner [edd], *Histoire comparée de l'administration [Ive-XVIII siècles]. Actes du XI^e colloque historique franco-allemand, Tours 27 mars-1^{er} avril 1977*, München 1980, pp. 333 ss.).

⁵⁴ H. Mitteis ha insistito continuamente in tutta la sua opera di storico del diritto sul carattere del diritto feudale come «diritto pubblico funzionale» e come «treibende Kraft», elemento dinamico, nella costruzione della superiorità territoriale. Cfr. in particolare H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, pp. 43-44, e la recensione di G. Tabacco, *L'ordinamento feudale*, p. 99. Si veda inoltre G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, p. XIV.

⁵⁵ G. Chittolini, *La crisi degli ordinamenti comunali*.

particolare in base alla specie di professione (ceti caratterizzati dalla condotta di vita e dalla professione); b) in secondo luogo, su base carismatico-ereditaria, cioè in base alla pretesa di prestigio in virtù della discendenza; c) mediante l'appropriazione di ceti, in forma di monopolio, di poteri di signoria politica o ierocratica (ceti politici o ierocratici)»⁵⁶. Poco più avanti lo stesso Weber afferma: «Ogni società fondata sul ceto è ordinata convenzionalmente mediante regole di condotta della vita». Di fronte a questa definizione di ceto starebbe la situazione di classe, connessa invece ad un complesso di condizioni più propriamente economiche⁵⁷. Non c'è dubbio che per esprimere in italiano questa concezione di ceto (*Stand*) sociologica non c'è parola più adatta appunto di «ceto»⁵⁸.

Brunner stesso attinge largamente alla concettualità di Weber quando estende il concetto di ceto da semplice espressione per indicare coloro che di diritto partecipano alle diete imperiali (ceti imperiali, principi elettori) e alle diete territoriali (i tre «stati»: signori e cavalieri, clero e città, talora anche i contadini) a termine sociologico per giungere ad una distinzione decisiva fra ceti signorili (fondati appunto sui vari livelli di signoria, il più basso dei quali è la signoria fondiaria) e ceti politici, cioè gruppi sociali che hanno conquistato i diritti politici. Mentre nel primo caso la costituzione del territorio nasce dalla collaborazione fra

⁵⁶ M. Weber, *Economia e società*, I, Parte I, cap. IV, p. 303. Weber ribadisce poi: «Per situazione di ceto si deve intendere un effettivo privilegiamento positivo o negativo nella considerazione sociale, fondato sul modo di condotta della vita, e perciò sulla specie di educazione formale ... e sul prestigio derivante dalla nascita o dalla professione».

⁵⁷ *Ibidem*, *Introduzione* di P. Rossi, p. XXXVII.

⁵⁸ Così è tradotto in *Economia e società* da Pietro Rossi e così anche in *Metodologia delle scienze sociali*, ma non così, per esempio, in *Carismatica e tipi del potere (autorità)*, tradotto nel 1934 nel volume *Politica ed economia*, curato da R. Michels per la «Nuova collana di economisti stranieri e italiani», n. 12, diretta da Bottai, per cui si arriva all'assurdo che *ständisch* diventa «statale», *ständische Herrschaft* «dominio statale» e *Ständestaat* «Stato dell'ordine» (pp. 214 e 243 dell'edizione citata), con quanta confusione più o meno voluta si può facilmente capire!

signori fondiari, comunità e principe territoriale, nel secondo i «ceti territoriali» si trasformano in un gruppo particolare fornito di privilegi (è lo Stato moderno che, per monopolizzare il potere, trasforma i diritti in privilegi)⁵⁹. È chiaro però che, nel caso di Brunner, si tratta di concezione ben diversa dalla visione puramente storico-sociologica di Max Weber.

Brunner inoltre, anche a proposito di ceti, cerca di opporsi al *Trennungsdenken* che vedeva una inconciliabile frattura fra i ceti in senso politico-costituzionale e i ceti come stratificazione sociale-professionale. Egli considera questa divisione puramente ideologica: non c'è nessuna sovrastruttura politica sopra una sottostruttura sociale. La strutturazione del *Landvolk* in ceti dipende direttamente dal territorio. La divisione fra nobili, prelati e città è una conseguenza diretta della appartenenza originaria al patrimonio di camera del re o del principe. I ceti sono funzionali alla costituzione del territorio⁶⁰. Contro tutte le teorie del suo tempo sulla rappresentanza dei ceti (von Below, Tezner, Rachfahl, Hintze), per Brunner i ceti non «rappresentano», ma «sono» il territorio⁶¹. Da qui proviene per Brunner anche la sostanziale collaborazione fra *Landesherr* e ceti per tutto il medioevo, ma anche la sostanziale immobilità della costituzione per ceti. Anche la vecchia scuola corporativa (che fa capo al Lousse e al Comitato internazionale per la storia delle

⁵⁹ O. Brunner, *Vita nobiliare*, pp. 363-364. «Lo Stato moderno burocratico e la società, sia essa costituita in senso liberal-democratico o sulla base di nuovi ceti, sono fra loro connessi e si trovano in contrasto insopprimibile con gli antichi ceti signorili» (*ibidem*, p. 367). È possibile usare anche in italiano lo stesso termine di «ceto» così come in tedesco si usa lo stesso termine di *Stand*. Va da sé che il corrispondente di *Reichsstände* e *Landstände* dovrebbero essere gli Stati generali e provinciali, ma con la complicazione che in Italia una tale denominazione sarebbe semplicemente la trasposizione dai corrispondenti francesi e non la designazione di realtà istituzionali italiane, d'altra parte inesistenti.

⁶⁰ O. Brunner, *Terra e potere*, pp. 564 ss. Ma si veda anche H. Mitteis, *Land und Herrschaft*, p. 61.

⁶¹ O. Brunner, *Terra e potere*, p. 603; per una nuova storia costituzionale e sociale, p. 41.

assemblee di stati) aveva visto nella società d'antico regime come un insieme armonioso di organismi determinati sia dal carattere funzionale di ogni gruppo sociale, sia dal bisogno di assicurare a ciascun gruppo il pieno svolgimento della propria attività costruttiva. L'Assemblea degli stati avrebbe fatto da tramite fra principe e paese. È ammesso un solo sviluppo verso quei rapporti politico-sociali che esso stesso postula⁶².

La ricerca più recente sui ceti privilegia decisamente la persistenza dei ceti negli ambiti locali secondo la formulazione data da Dietrich Gerhard di «regionalismo»⁶³, con in aggiunta una componente di tipo religioso, e ciò sia rispetto alla *Sozialdisziplinierung* di Gerhard Oestreich⁶⁴, che alla teoria della continuità dei ceti fino al parlamentarismo (Lousse, Hintze), che alla linea di centralizzazione, burocratizzazione e militarizzazione del potere illustrata dalla *Machtgeschichte*, che infine alla razionalizzazione della vita politica sostenuta dalla sociologia di Max Weber e dalla storiografia sociologicizzante⁶⁵.

⁶² Contro questa visione idilliaca si scaglia già J. Dhondt, «*Ordini*» o «*potenze*»: l'esempio degli Stati di Fiandra, in E. Rotelli - P. Schiera (edd), *Lo Stato moderno*, I, p. 248, il quale afferma con molta durezza: «In ogni società umana, fino a noi, l'organizzazione politica è stata modellata da e per i più forti. L'assemblea degli stati del medioevo e dell'Età moderna è una pura e semplice applicazione di questo assioma». Ugual scetticismo verso questa teoria dell'equilibrio e della collaborazione esprime da ultimo H. Königsberger, *Formen und Tendenzen des europäischen Ständewesens im 16. und 17. Jahrhundert*, in P. Baumgart (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, pp. 20-21. Sulla costituzione per ceti in Germania e sul suo perdurare nei vari Stati tedeschi laici ed ecclesiastici fino alle soglie del nostro secolo, cfr. I. Cervelli, *Ceti e assolutismo*, pp. 431-452.

⁶³ D. Gerhard, *Regionalismo e sistema per ceti: tema di fondo della storia europea*, in *Lo Stato moderno*, I, pp. 201-203, il quale insiste a lungo sulla capacità degli svariati poteri intermedi – amministrazioni autonome, città, signorie terriere – di porsi come antagonisti, talora fortunati, contro il potere dei principi.

⁶⁴ G. Oestreich, *Problemi di struttura*, pp. 175 e *passim*. Sulla confessionalizzazione come forma di disciplinamento sociale, cfr. W. Reinhard, *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell'età confessionale*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 8, 1982, pp. 13-37.

⁶⁵ P. Baumgart (ed), *Ständetum und Staatsbildung*, in particolare il saggio già citato di H. Königsberger e l'Introduzione di P. Baumgart. Sull'antagonismo-

Per l'Italia è difficile parlare di unità di ceto (*Stände*) nobiliari e quindi di possibili opposizioni-collaborazioni fra principe e ceti. La lotta e la contrapposizione si svolgono in Italia fra potere principesco e singole autonomie di potere, non fra principe e *Landstände* (ma in questa direzione si orienta anche la più recente ricerca storica tedesca, come si è appena visto)⁶⁶. Il processo è ben diverso: mentre a nord delle Alpi i privilegi dei ceti (che sono le loro *libertates*) sono concessi e rinnovati perché *ab antiquo* posseduti, in Italia i principi con infeudazioni e concezioni di privilegi a borghi e a comunità compensano antiche aspirazioni o semplicemente pagano debiti⁶⁷.

dualismo fra ceti e monarchia interviene, in questo stesso volume, V. Press nel saggio già citato, p. 305. Ma si veda anche la miscellanea K. Bosl - K. Möckel (edd), *Der moderne Parlamentarismus und seine Grundlagen in der ständischen Repräsentation*, Berlin 1977 e G. Oestreich, *Zur Vorgeschichte des Parlamentarismus: Ständische Verfassung, Landständische Verfassung und Landschaftliche Verfassung*, in B. Oestreich (ed), *Strukturprobleme der frühen Neuzeit. Ausgewählte Aufsätze*, Berlin 1980, pp. 253 ss.

⁶⁶ Si veda il più volte citato volume su P. Baumgart (ed), *Ständetum und Staatsbildung*.

⁶⁷ G. Chittolini, *La formazione dello Stato regionale e le istituzioni del contado*.

In occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio

Vorrei iniziare con una premessa. Sono qui a parlare come unica fra le donne che sono state collaboratrici e allieve del professor Gianfranco Miglio. Vorrei specificare allora che mi riferirò in particolare agli anni di fondazione e prima crescita della Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa, ricordando che eravamo in quel tempo quattro donne che, a vario titolo, collaboravano intensamente all'attività della FISA, e precisamente: Adriana Petracchi, che è ora professore di Storia delle istituzioni politiche in questa Università, Gabriella Rossetti, ora professore di Storia delle istituzioni medievali all'Università di Pisa, Donata Corelli, ora responsabile dell'Ufficio attività audiovisive del Settore cultura della Giunta regionale della Lombardia e la sottoscritta. Come si vede hanno fatto tutte più carriera di me e non posso certo parlare né a nome né per conto di nessuna. È per me importante sottolineare, però, che l'elemento femminile ha sempre avuto nella scuola di Gianfranco Miglio, soprattutto all'inizio, un certo peso.

Il mio breve intervento riguarderà due momenti del mio percorso di lavoro, in qualche modo determinati o influenzati dal professor Miglio. Essi hanno seguito binari paralleli e spesso intrecciati, quello dell'aspetto scientifico, anche se non ho mai fatto direttamente ricerca storiografica in senso

Il presente scritto è tratto da L. Ornaghi - A. Vitale (edd), *Multiformità ed unità della politica. Atti del convegno tenuto in occasione del 70° compleanno di Gianfranco Miglio*, 24-26 ottobre 1988, Milano 1992, pp. 187-196.

stretto, ma solo qualche intervento ausiliario alla ricerca vera e propria, e quello nel campo dell'organizzazione della ricerca scientifica, scopo che ha occupato lo stesso Miglio per buona parte della sua carriera e al quale io stessa ho portato qualche contributo: mi riferisco naturalmente alle attività e agli scopi della FISA e in particolare alle sue pubblicazioni in generale e alla *Bibliografia periodica sistematica internazionale di storia amministrativa* in particolare.

Per comodità parlerò separatamente di questi due momenti, anche se non sono in realtà separabili: al fondo sta la convinzione che le ricerche sul potere, da quello più alto dei sovrani a quello più basso degli umili amministratori, passando per gli innumerevoli e storicamente definibili canali dei poteri intermedi anche fra loro concorrenti, anche fra loro conflittuali, hanno sempre a che fare con la Storia amministrativa, nel senso ampio che Miglio ci ha insegnato¹.

1.

Si dà il caso che per una strana coincidenza – ma forse non è solo una coincidenza – io abbia condotto la mia tesi, sotto la direzione del Professor Gianfranco Miglio, sul tema della 'rappresaglia' nel tardo medioevo. Come tutti sanno, la faida è il tema di fondo dell'opera principale di Otto Brunner, *Land und Herrschaft*, tradotta in italiano – da me stessa – nel 1983 nella collana «Arcana Imperii» diretta da Gianfranco Miglio, con il titolo *Terra e Potere*.

La storia di questa traduzione incomincia già negli anni Sessanta, quando fu commissionata dalla Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa al professor Emilio Bussi, ma non ebbe allora una conclusione felice, anche se resta vivo in noi

¹ G. Miglio, *Premesse ad una metodologia della storia amministrativa*, ora in G. Miglio, *Le regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dagli allievi*, Milano 1988, pp. 403-418.

vecchi della FISA il ricordo delle belle discussioni col professor Cinzio Violante sul tema della «Herrschaft» nel medioevo. Il progetto fu ripreso alla fine degli anni Settanta e questa volta condotto a termine.

Ora, proprio Otto Brunner offre a quel tema, che nella mia lontana tesi risentiva molto della storiografia giuridica sull'argomento, un'interpretazione strutturale, centrale per capire la dislocazione pre-moderna e prestatuale del potere e i rapporti di diritto vigenti nella società del medioevo e la trasformazione che tutto ciò subisce verso una diversa strutturazione dei rapporti di potere e di diritto e della relativa coscienza: verso ciò che si chiamerà «Stato moderno» o anche solo «Modernità».

Nell'ideale 'dizionario dei concetti' brunneriani si può quindi a buon diritto inserire come concetto centrale quello di «faida»/«Fedhe»/«rappresaglia». Dico «concetto» nel senso «begriffsgeschichtlich» del termine e non come mera astrazione dai fatti.

Ciò non esclude che la faida evochi allo storico e anche al non storico soprattutto una realtà ben precisa, quasi quotidiana, che era ben nota, e anzi assai temuta, anche agli uomini del medioevo. Quest'ultimo è l'aspetto che si trova più spesso descritto, non solo nella storiografia, ma anche nella letteratura, in particolare ottocentesca (basti pensare ai nomi di D'Azeglio, Guerrazzi, Grossi e ai loro romanzi storici). Dal contenuto del concetto, o per lo meno da ciò che si intende comunemente con ciò, si può derivare anche l'ostilità quasi invincibile che nella medievistica italiana, e anche non italiana, del dopoguerra, ha suscitato questo tipo di problemi, fatta eccezione, come accennato, per gli storici del diritto che però si sono limitati alle fonti giuridiche e normative (statuti, accordi internazionali, glossatori ecc.) e quindi ne hanno dato una interpretazione riduttiva².

² Di tale metodologia risentiva anche il lavoro della lontana tesi di laurea: G. Nobili, *Il diritto di rappresaglia nel Medioevo ed in particolare nei trattati fra le città italiane*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano a.a. 1957-58, in cui i referenti più vicini erano rappresentati dai lavori di Giorgio Del

La faida appartiene al mondo sociale e politico del medioevo ed è codificata come tale negli statuti e nelle leggi. Per essere legittima essa deve svolgersi secondo certe regole: deve avere un'autorità superiore che la concede (lettera di marca), una 'giusta causa' (impossibilità di ottenere giustizia in altro modo), deve essere dichiarata entro un certo tempo dall'offesa ricevuta e secondo certe formule rituali, può essere risolta con un giuramento fra le parti oppure con un arbitrato, può essere estesa oltre che all'offensore alla sua famiglia, stirpe, comunità di appartenenza, borgo, villaggio, città³.

Presupposto della faida è naturalmente l'inimicizia, ma in realtà quello che è importante non è tanto stabilire il rapporto di 'inimicizia', quanto determinare l'ambito o l'ampiezza degli 'amici' dell'avversario, cioè il campo di 'pace' esistente in quel momento. E qui sta l'altro problema strutturale di fondo di questo fenomeno: perché l'amicizia, e quindi la 'pace', mutano storicamente e localmente, muovendo dai più antichi e naturali vincoli di parentela/consanguineità, a quelli di parentela in senso ampio (la «familia» che comprende anche membri non consanguinei), a quelli di comunione di interessi che non sono solo e sempre materiali (anzi sono spesso anche di tipo spirituale, religioso ecc.), a quelli di comunità in senso proprio come unità di potere (signoria terriera, villaggio, città, principato, signoria territoriale ecc.).

Vecchio che fra l'altro non era neppure uno storico del diritto, ma un filosofo del diritto, e quelli di Francesco Cassandra, storico del diritto in senso stretto. Che poi ricerche sul diritto di rappresaglia o sulla faida continuino ad essere scarse è dimostrato dal fatto che i pochi titoli rintracciabili sono descrittivi di casi singoli o singolari e non viene mai proposta una visione d'insieme. Fra questa letteratura si veda ad esempio F. Bocchi, *Fatti e rappresaglia fra Bologna e Ferrara dal 1193 al 1255*, in «Atti e memorie della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna», 22, 1972, pp. 45-115; G. Catoni, *La brutta avventura di un mercante senese nel 1309 e una questione di rappresaglia*, in «Archivio storico italiano», 132, 479, 1974, pp. 65-77.

³ Questa definizione di «faida» è ripresa da O. Brunner, *Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Südostdeutschlands im Mittelalter*, Brunn 1943; trad. it. *Terra e potere. Strutture pre-statali e pre-moderne nella storia costituzionale dell'Austria medievale*, Milano 1983, pp. 59 ss.

La soluzione della faida è naturalmente una soluzione politica oltre che giurisdizionale. La faida è uno strumento di lotta fra poteri locali o fra poteri locali e sovrano. L'uso della faida è tratto tipico dell'organizzazione del potere medievale, mentre quello moderno rivendica a sé l'uso della forza 'giusta' e non conosce né faida, né diritto di resistenza. Ciò non vuol dire che la faida non abbia continuato a sviluppare la sua funzione fra residui poteri signorili e Stato⁴ – e ancora con la stessa forza integrante – ma la linea di tendenza è ormai segnata, con l'affermazione dello «Stato (moderno)».

Come si può vedere dai pochi cenni fatti, i problemi e le conoscenze implicate nello studio della faida, allo scopo di intenderne la sua portata storica generale, sono ben più ampi rispetto agli elementi tecnico-giuridici di cui è in possesso lo storico del diritto; tanto più uno storico del diritto degli anni Cinquanta, che al massimo poteva riconoscere in essa o la protostoria del moderno diritto penale o i primordi di una protezione dallo straniero (procedure esecutive speciali, diritto di asilo, protezione diplomatica ecc.).

Come accennato poco sopra, è nella estensione di responsabilità e reciprocamente di solidarietà che si gioca uno dei fondamenti della faida e anche la sua durata nel tempo. Infatti è qui che intervengono i poteri per rendere sempre più ristretto il campo di responsabilità/solidarietà e più largo, in corrispondenza, il campo della protezione pubblica.

La faida non è altro che il diritto di difendere la violazione dell'«honor», dello «status», della «libertas», della «pax et justitia» sia di un singolo che di un gruppo, anche contro il sovrano, anche con l'uso della forza. «Honor», «status» e «libertas» sono parte della persona, così come oggi lo sono i cosiddetti «diritti fondamentali». La faida o rappresaglia o autodifesa

⁴ A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali nelle Langhe tra Sei e Settecento*, in «Quaderni Storici», 63, 1986, pp. 775-810.

sono procedure che permettono di ripristinare l'ordine interrotto, l'«amicitia»⁵, ma devono esserci i presupposti e devono essere osservate le regole di procedura, pena il bando dalla comunità. La faida 'legittima' ha dunque come presupposto che la sua base sia costituita da una associazione di persone, che non hanno proprietà ma domini, signorie fondiarie, e quindi «districtio» e «jurisdictio», e sono unificate da un accordo di pace interna da cui sono esclusi, considerati esterni, stranieri, i membri di altre associazioni. La 'solidarietà/responsabilità' è del gruppo non dei singoli. La rappresaglia è una garanzia, oltre che una vendetta⁶. Quando queste solidarietà parziali si spezzano a favore di unità superiori, anche la faida perde il suo valore di garanzia per divenire eventualmente regolatrice di rapporti sociali e procedura giudiziaria davanti al tribunale dell'unità politica superiore, l'unica istanza in grado di ristabilire l'ordine e la 'pace'.

Anche i poteri medievali 'pubblici' avevano tentato di limitare i casi di faida cercando di introdurre un diritto penale pubblico fin dal XV secolo⁷, ma con successi relativamente scarsi; solo i principi territoriali, e solo ormai in piena età moderna, cioè sostanzialmente dopo la Pace di Westfalia (1648), riescono a sconfiggere il ricorso all'autodifesa⁸. In Italia gli accordi mol-

⁵ Si veda H. Hoffman, *Gottesfriede und Tregua Dei*, in «Schriften der Monumenta Germaniae Historica», 20, 1964.

⁶ Così dice Weber all'interno di un contesto in cui il tema di fondo riguarda l'imputazione dell'azione in capo ai singoli o ai gruppi; M. Weber, *Economia e società*, Milano 1961, I, p. 46.

⁷ Esempio significativo di ciò può essere considerata l'istituzione nell'Impero del Reichskammergericht, sul quale si veda F. Battenberg, *Beiträge zur höchsten Gerichtsbarkeit im Reich im 15. Jahrhundert*, Köln - Wien 1981; F. Ranieri, *Recht und Gesellschaft im Zeitalter der Rezeption. Eine rechts- und sozialgeschichtliche Analyse der Tätigkeit des Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert*, Köln - Wien 1985, pp. 240-241, e W. Rösener, *Zur Problematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums*, in H. Maurer - H. Patze (edd), *Festschrift für Berent Schwineköper*, Sigmaringen 1982, pp. 475 ss.

⁸ E.-W. Böckenförde, *La pace di Westfalia e il diritto di alleanza dei ceti dell'Impero*, in E. Rotelli - P. Schiera (edd), *Lo Stato moderno*, Bologna 1974, III, pp. 333-362.

teplici fra comuni vicini o l'autorità di un comune dominante sul contado, nonché le legislazioni statutarie, avevano cercato fin dal XIII-XIV secolo di porre freni a questo diritto, ma anche qui i risultati ci saranno molto tardi, solo allorché gli 'stati regionali' riusciranno a imporre un loro diritto tendenzialmente uniforme.

Anche secondo Otto Brunner il problema sta in questi termini: da una parte la struttura della convivenza medievale, dall'altra il tentativo di limitare e infine di eliminare la autodifesa, perseguito in tutti i modi. Prima di tutto dalla Chiesa, che vedeva di buon occhio la trasformazione del diritto di faida e di vendetta in possibilità di riconciliazione (pace di Dio), in espiatione, in penitenza⁹; e poi dai poteri territoriali, – che fossero comuni, signorie, principati o monarchie non importa –, i quali avevano tutto l'interesse a limitare al massimo, all'interno del loro ambito di potere, il ricorso alla faida, sia attraverso la mediazione e quindi la soluzione arbitrale, sia attraverso il ricorso obbligatorio al tribunale e quindi surrogando la vendetta con la 'pena'. A questo punto evidentemente anche la responsabilità non è più collettiva ma individuale. L'assunzione della difesa giuridica e materiale dei singoli e dei gruppi da parte di un potere tendenzialmente unitario è l'ultimo e decisivo passo verso l'abolizione della faida. Ma il cammino è stato lungo perché i semplici divieti statutari e gli accordi, pur numerosissimi nelle fonti medievali, fra poteri non avevano avuto effetti consistenti.

Proprio con riferimento al ripristino della 'pace' e del 'buon ordine' ad opera di una istanza diversa dalle parti si possono citare esempi fino al XVII secolo, che vanno tuttavia inseriti in un contesto ormai mutato¹⁰. A metà Quattrocento, alla magi-

⁹ H. Hoffman, *Gottesfriede*.

¹⁰ Si veda a questo proposito per l'ambiente italiano: S. Lombardini - O. Raggio - A. Torre (edd), *Conflitti locali e idiomi politici* («Quaderni Storici», 63), Bologna 1986, nel quale fra i motivi generatori dei conflitti locali viene

struttura bolognese dei Sedici riformatori viene conferito, in più di una occasione, dal Legato pontificio il potere di dirimere le controversie di faida per ristabilire l'«ordine pubblico» (così si esprimono queste fonti)¹¹. La repubblica di Genova a metà Cinquecento, attraverso i suoi organi periferici (governatore di Rapallo, commissario di Chiavari) dirime un conflitto insorto fra nobili locali affinché «gli huomini lasciate Tarmi ritornino alla cultura della terra, et alli trafichi loro»¹². È curioso notare che i nobili accusati di faida si difendano per aver assalito gli avversari sostenendo di non averli riconosciuti e di averli presi per «inimici», che tutti i contendenti facciano uso di masnade di «banditi» come aderenti di parte, che le condanne siano sempre di distruzione per mezzo di incendio o altro della «casa» (e quindi simbolicamente della casata). A tutti i contendenti è ben presente l'utilità di un'autorità superiore alle parti che garantisca la ricostruzione della 'pace' e il ristabilimento di un rapporto normale di scambio centro-periferia. La faida è qui limitata a conflitti di fazioni e a schieramenti di parentele, ma evidentemente è anche una forma di riorganizzazione sociale, di riaggiustamento dei poteri locali, in cui gioca anche il governo centrale. Il rapporto politico con il centro è aggiustabile ma ormai definito; non è più la situazione descritta per il medioevo, anche se i rituali sono ancora molto simili.

Nelle faide piemontesi del pieno Seicento, si può ormai parlare di pure esibizioni di forza per ottenere il riconoscimento di una supremazia sociale (e spesso una immunità fiscale); tuttavia le autorità coinvolte con pretese di giurisdizione più

posta una debole presenza dell'istanza superiore che tuttavia è ben consapevole di questa 'anarchia' e intende porvi rimedio e non solo con i mezzi giurisdizionali ma anche attraverso alleanze con i ceti locali.

¹¹ Devo questa segnalazione a questo riferimento alle fonti bolognesi, alla conoscenza esemplare dei fondi delle Magistrature bolognesi di Angela De Benedictis.

¹² O. Raggio, *La politica della parentela. Conflitti locali e commissari in Liguria Orientale (secoli XVI-XVII)*, in S. Lombardini - O. Raggio - A. Torre (edd), *Conflitti locali e idiomi politici*, p. 726.

o meno signorili sono ancora svariate: segno che, specie in zone di frontiera (qui una zona periferica del ducato di Savoia, Le Langhe)¹³, il territorio non è ancora un sistema ordinato e unificato dal punto di vista del referente politico. Anche qui il ducato piemontese approfitta della situazione di faida per ridurre queste sacche residuali di discontinuità del territorio. Ma ormai di faida nel senso brunneriano non si può più parlare e il tema del potere ha assunto ormai nuovi connotati.

2.

Le collane pubblicate dalla FISA negli anni 1962-1972 sono state, come sapete, (a) gli *Acta Italica*, raccolta di documenti sull'amministrazione pubblica in Italia dal medioevo alla costituzione dello stato nazionale (pubblicati 18 volumi) e i *Piani particolari di pubblicazione* (un panorama della consistenza e della eventuale pubblicazione dei documenti amministrativi per ogni unità territoriale storica; usciti i piani per Milano, Bologna, Verona, Piacenza, Mantova, Firenze, Genova, Parma, Venezia); (b) l'«Archivio della Fondazione italiana per la storia amministrativa». Prima collana: monografie, ricerche ausiliarie, opere strumentali (pubblicati 14 volumi) e infine (c) gli «Annali FISA» (pubblicate 4 annate in 8 volumi). In totale dunque una cinquantina di volumi in una decina d'anni.

Tutti i volumi pubblicati erano ideati e seguiti per la parte scientifica da Gianfranco Miglio e da Cinzio Violante, per la parte redazionale da me e per la parte tecnico-tipografica dal signor Bevilacqua. Senza entrare nel merito delle scelte di contenuto e neppure nelle scelte di arredo tipografico che possono essere discutibili, va comunque preso atto dell'estrema cura con cui questa vasta produzione di testi scientifici è stata seguita in tutti i dettagli, a partire dalla limpidezza dei caratteri Bodoni delle pagine stampate fino alle norme tecniche scrupolosamente

¹³ A. Torre, *Faide, fazioni e partiti*.

seguite nella preparazione dei manoscritti, alle regole severe per l'edizione diplomatica delle fonti, alla completezza della citazione bibliografica, alla pressoché totale inesistenza di refusi tipografici. Di tutta questa produzione naturalmente gli «Annali» erano la frontiera avanzata sia dal punto di vista metodologico che da quello dell'incontro fra storici di diversa formazione e mentalità. Degli «Annali», pur così ricchi di contenuti e ancora oggi suscettibili di una discussione attualizzata – che qualcuno vorrà forse intraprendere cominciando proprio da qui – vorrei esaminare più da vicino la sezione 10 dedicata alla *Bibliografia periodica sistematica internazionale di storia amministrativa*, diretta da Gianfranco Miglio, curata da Giuliana Nobili. Si tratta, in sostanza di una riduzione e codificazione in disciplina autonoma di una produzione storiografica che nella gran parte non si etichettava affatto come 'storia amministrativa'. Non si deve dimenticare che Gianfranco Miglio è stato il primo, non solo in Italia, a tentare di dare uno statuto metodologico autonomo a questa branca storiografica, i cui frutti normalmente afferivano e afferiscono tuttora a discipline differenti (storia del diritto, storia generale, storia del medioevo ecc.).

Il titolo stesso della *Bibliografia* è a prima vista senza dubbio un po' pomposo e ambizioso, tuttavia non è contraddetto dal contenuto. Che si tratti di 'Bibliografia internazionale' non c'è dubbio: basta scorrere l'elenco delle riviste all'inizio di ogni fascicolo per accertarsene; che sia 'periodica' è anche ovvio poiché era pubblicata come sezione 10 degli «Annali»; che sia 'sistematica' è dimostrato da una parte della quantità di titoli bibliografici reperiti e presentati nel repertorio (circa 2.500 per ogni fascicolo fra articoli e riviste e miscelanee pubblicazioni autonome) e dall'altra dal corredo di indici apprestati (ben tre spogli variamente collegati) per agevolare la consultazione (qualcuno ha detto 'per complicare'). A proposito di questi ultimi occorre spendere qualche parola ulteriore: in primo luogo per notare la procedura del tutto innovativa rispetto alle bibliografie storiche tradizionali, che normalmente rispondono

a criteri e metodi di pura utilità del lettore, mentre gli indici o spogli della nostra *Bibliografia* sono una vera e propria riduzione del contenuto dei titoli all'intreccio, sistematico appunto, di tre categorie sempre concorrenti: 'tempo', 'luogo', 'istituzione'.

Per quanto riguarda le due prime funzioni ('tempo' e 'luogo') non ci sono problemi, ma la terza, 'istituzione', impone qualche riflessione ulteriore. Essa si concreta in uno 'schema di classificazione' degli atti amministrativi (e quindi degli organi e delle attività amministrative). La novità consiste nel sovrapporre alla realtà magnetica e confusa della produzione storiografica, in qualche modo avente a che fare con la storia amministrativa e istituzionale, uno schema interpretativo unitario¹⁴. Allora lo si era chiamato «schema di classificazione o tipologico», oggi si chiamerebbe con linguaggio computerizzato «tesauro» oppure con linguaggio metaforico «albero della scienza amministrativa». Tale schema infatti non è storico, quindi dovrebbe essere tendenzialmente applicabile a qualsiasi età storica, non semplicemente al periodo che conosce una amministrazione dello Stato o del principe, quando cioè i poteri si sono dati organi e apparati amministrativi ben individuabili, all'incirca dalla metà del Settecento in poi. L'interesse dello «schema» elaborato da Miglio stava, soprattutto, nella sua operabilità. Esso doveva servire a raggruppare fra loro studi inerenti per lo più a discipline diverse (visto che la Storia amministrativa in quanto tale non aveva ancora, almeno in Italia, cittadinanza propria). Ma non si trattava soltanto di contiguità di discipline. Per fare un esempio banale ma significativo: l'amministrazione del patrimonio di un grande monastero medioevale è 'storia amministrativa'? Queste erano le domande che ci si ponevano e la risposta ad esse si può trovare proprio esaminando attentamente lo schema e gli aggiustamenti a cui è stato sottoposto,

¹⁴ G. Miglio, *La classificazione storica delle attività amministrative. Istruzioni per i collaboratori della Fondazione italiana per la storia amministrativa*, in G. Miglio, *Le regolarità della politica*, I, pp. 419-445.

per adeguarlo ad una realtà storica di gran lunga più ricca di una semplice classificazione di atti amministrativi.

Naturalmente si doveva qualche volta ricorrere a forzature, nella misura in cui si era abituati a pensare all'amministrazione come a una funzione dello Stato e quindi a inglobare la medesima nella categoria del 'pubblico', mentre si considerava 'privato' tutto quello che non vi poteva rientrare. Lo 'schema' da questo punto di vista non rifletteva la teoria e la pratica giuridica contemporanee ma era un tentativo di tipologia storica applicata a un settore tradizionalmente appartenente al campo delle cosiddette 'scienze ausiliarie della ricerca'. Quindi senz'altro strumento di lavoro, ma anche ipotesi di classificazione di una materia complessa.

La FISA con le sue pubblicazioni e con la sua *Bibliografia* ha smesso ormai da più di dieci anni di far sentire la sua voce, ma i problemi restano aperti e la storiografia italiana li deve ancora o di nuovo affrontare.

È esistita una storiografia italo-tedesca?

A metà degli anni Settanta approda a Trento da Bologna, chiamato da Paolo Prodi, Pierangelo Schiera. Schiera ha già al suo attivo una solida preparazione sul pensiero politico tedesco e peculiari traduzioni dal tedesco: Böckenförde, Schmitt, Oestreich, Brunner, Hintze¹, che si potrebbero chiamare a vario titolo storici costituzionali, teorici del pensiero politico con una forte impronta weberiana, certo non storici nella scia della storia cosiddetta scientifica in voga fra Otto e Novecento, ma ancora operante in Germania come altrove, nonché la famosa antologia, curata insieme a Ettore Rotelli, sullo Stato moderno²,

Il presente scritto è tratto da A. Prospero - P. Schiera - G. Zarri (edd), *Chiesa cattolica e mondo moderno. Scritti in onore di Paolo Prodi*, Bologna 2007, pp. 535-544.

¹ E.W. Böckenförde, *La storia costituzionale tedesca nel secolo decimonono: problematiche e modelli dell'epoca*, traduzione e introduzione di P. Schiera, Milano 1970; O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, traduzione e introduzione di P. Schiera, Milano 1970; C. Schmitt, *Le categorie del politico: saggi di teoria politica*, a cura di G. Miglio - P. Schiera, trad. di P. Schiera, Bologna 1972; G. Oestreich, *Problemi di struttura dell'assolutismo moderno*, in E. Rotelli - P. Schiera (edd), *Lo Stato moderno*, 3 voll., Bologna 1971-1974, I, pp. 173-192; O. Hintze, *Calvinismo e ragion di Stato in Brandeburgo*, *ibidem*, III, pp. 185-203; dello stesso autore, *Stato e società*, a cura di P. Schiera, Bologna 1980.

² E. Rotelli - P. Schiera (edd), *Lo Stato moderno*. Una prosecuzione di questa antologia è da considerare la raccolta di saggi R. Ruffilli (ed), *Crisi dello Stato e storiografia contemporanea*, Bologna 1979. Per una rassegna sulla storiografia più recente in tema di Stato moderno e sulla complessità e ricchezza delle nuove proposte storiografiche, cfr. L. Blanco, *Note sulla più recente storiografia*

tentativo di introdurre in Italia un tema molto dibattuto nei paesi europei ma in Italia prerogativa quasi esclusiva in quegli anni dei giuristi o al massimo degli storici del diritto (del tipo Guido Astuti, Emilio Bussi, Antonio Marongiu).

A Trento Prodi è già rettore dal 1972 della libera Università e ha fondato nel 1973 l'Istituto storico italo-germanico, a cui ha chiamato come presidente il suo maestro Hubert Jedin. È già noto come storico della Chiesa, considera suoi maestri Jedin e Cantimori, ha al suo attivo il corposo lavoro sul cardinale Paleotti, il famoso saggio sulle immagini sacre e ha compiuto già il tentativo di considerare, sulla scia di Jedin, fondamentale, per comprendere il mondo moderno in modo non sconnesso con la storia della Chiesa, una nuova periodizzazione della storia della medesima: riforma cattolica, riforma protestante, Controriforma, e comunque di ripensare la grande crisi della Chiesa in un periodo lungo che comprenda appunto la riforma cattolica, la riforma protestante e la Controriforma³.

All'inizio l'incontro si esprime soprattutto attraverso l'Istituto storico dove fondano insieme gli «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient» che entrambi dirigono, così come guidano le collane relative e riconsiderano, alla luce delle rispettive esperienze tanto diverse, i temi degli incontri seminariali dell'Isig. Entrambi i filoni storiografici da loro stessi rappresentati seguono nei primi anni di collaborazione strade parallele e sostanzialmente riconoscibili all'interno del lavoro svolto all'Isig per quanto attiene alle pubblicazioni, ai semina-

in tema di «Stato moderno», in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale dell'Istituto per la Scienza dell'amministrazione pubblica», 2, 1994, pp. 259-297; G. Petralia, «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», 2, 1997, pp. 7-48; F. Benigno, *Stato moderno e storiografia*, *ibidem*, 23, 2002, pp. 119-145.

³ P. Prodi, *Il cardinale G. Paleotti (1522-1597)*, 2 voll., Roma 1959-1967; dello stesso autore, *Ricerche sulla teorica delle arti figurative nella riforma cattolica*, Roma 1962 (estratto da «Archivio italiano per la storia della pietà», IV), ristampato in volume, con una postfazione dell'autore, Bologna 1984.

ri, ai gruppi di studio che stavano nascendo; tuttavia proprio questa attività comune e stimolati anche dalla ragione per così dire istituzionale dell'Istituto stesso, li porta a intravedere un nuovo modo di fare storia politica, cioè storia del potere.

Ma quando inizia una collaborazione vera e propria e cosa produce sugli studi praticati singolarmente dai due protagonisti e in generale sulla ricerca dell'Istituto storico italo-germanico?

Bisogna a questo punto partire dagli inizi e ripercorrere attraverso le pubblicazioni e le attività dell'Istituto gli anni dalla fine dei Settanta ai primi dei Novanta, tutto il periodo cioè in cui questa strana combinazione si attua. Il numero I (1975) degli «Annali/Jahrbuch», in realtà uscito nel 1976, affronta subito i due filoni principali della storiografia che sarà alla base del lavoro futuro: Jedin e la storia della Chiesa e Brunner e la storia costituzionale⁴.

Nello stesso 1975 esce il primo numero in Germania della rivista «Geschichte und Gesellschaft», la cui premessa di fondo sta nella affermazione che l'«oggettività della scienza storica» non sta nella corrispondenza dei fatti alla realtà, ma nella corrispondenza alle premesse metodologiche e ai modelli interpretativi scelti, perché la storiografia è una scienza sociale storica, per dirla alla Wehler (così suona lo stesso sottotitolo di «Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft»: i riferimenti a Weber, Hintze, Brunner sono evidenti). Per la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale una parte della storiografia tedesca, se pur principalmente quella contemporanea e se pur accusata di essere «neomarxista», si confronta con una storiografia tradizionale doppiamente contaminata: da una parte compromessa in vario modo con il nazismo e

⁴ H. Jedin, *Come e perché ho scritto una Storia del Concilio di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient» (d'ora in poi «Annali/Jahrbuch»), 1, 1975, pp. 171-185; O. Brunner, *La «storia» come materia e le scienze storiche*, *ibidem*, pp. 187-205.

dall'altra influenzata in modo massiccio, ma non riflessivo, dalle scienze sociali. «Più teoria nella storia», proclama nel primo fascicolo della rivista Jürgen Kocka e invita gli storici a usare più premesse di tipo sistematico mutuata dalle scienze sociali e a impadronirsi del procedimento idealtipico alla Max Weber: si tratta della prima vera rivolta storiografica nella Germania del dopoguerra; la nuova *Sozialgeschichte* tedesca si rifarà espressamente ai nomi illustri di Karl Lamprecht, Lorenz Stein, Gustav Schmoller, Otto Hintze, Otto Brunner⁵. Negli stessi anni Reinhart Koselleck, Werner Conze, Otto Brunner avviano la monumentale opera dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, che tanta influenza ha avuto sulla riflessione storica sia in Germania che in Italia, e la cui premessa di base sta nella lunga durata dei concetti, e quindi nella rilevanza sociale dei medesimi; queste correnti della storiografia tedesca sono molto presenti alle prime riflessioni storiografiche dell'Isig. Si può dire che hanno gli stessi padri⁶.

Nel secondo fascicolo degli «Annali/Jahrbuch» (1976) il quadro di riferimento si completa nei suoi fondamenti con la storia sociale tedesca vista da Oestreich⁷, con la storia sacra vista da Prodi⁸, per concludere nel sesto (1978) con Otto Hintze e Cinzio Violante⁹: si delinea così in tutta la sua complessità il quadro di fondo entro il quale ci si vuole collocare.

⁵ Cfr. G. Corni, *La «neue Sozialgeschichte» nel recente dibattito storiografico tedesco*, in «Annali/Jahrbuch», 3, 1977, pp. 513-539.

⁶ Una ricostruzione critica e informata della *Begriffsgeschichte* tedesca, partendo proprio dalle contestatissime ipotesi brunneriane, è offerta da L. Scuccimarra, *La Begriffsgeschichte e le sue radici intellettuali*, in «Storica», 10, 1998, pp. 7-99.

⁷ G. Oestreich, *Le origini della storia sociale in Germania*, in «Annali/Jahrbuch», 2, 1976, pp. 295-336.

⁸ P. Prodi, *Storia sacra e Controriforma*, in «Annali/Jahrbuch», 3, 1977, pp. 75-104.

⁹ O. Hintze, *Formazione degli Stati e sviluppo costituzionale. Studio storico-politico*, in «Annali/Jahrbuch», 4, 1978, pp. 217-234; C. Violante, *Condizioni esterne e processi costituzionali: note sul «realismo» storiografico del primo Volpe*, *ibidem*, pp. 235-254.

Entro questo quadro si inserisce sin da subito un allargamento di orizzonte, soprattutto per quanto riguarda la storia dello Stato, la storia della politica, la storia delle strutture e dei comportamenti sociali: la simbologia politica (Elze¹⁰, ma ripresa ampiamente successivamente da Schiera e soci), la scienza e l'arte come fattori costituzionali nella formazione dello Stato e della mentalità moderna (Olmi, Mazzolini, Battisti, Panofsky)¹¹; questa tendenza diventa costitutiva, parte stessa della ricerca nell'Istituto e sottende molta parte dell'attività futura sia negli incontri seminariali che nelle pubblicazioni. Basti ricordare il numero 9 degli «Annali/Jahrbuch», 1983, dedicato alla «scienza» tedesca (ancora Mazzolini, Pirillo, Weiss, De Pascale), i numeri 11, 1985, e 12, 1986, dedicati alla storia della scienza a confronto con la religione e la cultura, il numero 15, 1989, dedicato nella prima parte a: «Il potere delle immagini, per una metaforologia politica», il numero 19, 1993, in parte dedicato alla «Iconologia politica»¹². E ancora incontri seminariali come quello del 23-24 novembre 1984, «Le discussioni sulla scienza nell'Italia del secondo Seicento», coordinato da P. Galluzzi e M. Torrini, o quello del 25-26 ottobre 1991, «I rapporti scientifici fra Italia e mondo tedesco nel periodo 1750-1915», coor-

¹⁰ R. Elze, «*Sic transit gloria mundi*: la morte del papa nel medioevo, in «Annali/Jahrbuch», 3, 1977, pp. 23-41.

¹¹ E. Panofsky, *Artista scienziato genio: appunti sulla «Renaissance-Dämmerung»*, in «Annali/Jahrbuch», 3, 1977, pp. 287-319; E. Battisti, *Per un ampliamento del concetto di manierismo*, *ibidem*, pp. 321-428; G. Mazzolini, *Stato e organismo, individui e cellule nell'opera di Rudolf Virchow negli anni 1845-1860*, *ibidem*, 9, 1983, pp. 153-293; G. Olmi, *Ordine e fama: il museo naturalistico in Italia nei secoli XVI e XVII*, *ibidem*, 8, 1982, pp. 225-274.

¹² Gli argomenti iconologici saranno anche alla base dei Contributi/Beiträge 7, W. Euchner - F. Rigotti - P. Schiera (edd), *Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica*, Bologna - Berlin 1993. Nello stesso anno sugli «Annali/Jahrbuch», 19, 1993, pp. 233-389 era comparsa una rubrica «Iconologia politica» con saggi di P. Schiera, A. Prosperi, G. Zarri, M.M. Donato, W. Hennis. Ancora prima, sugli «Annali/Jahrbuch», 15, 1989, erano state pubblicate le relazioni del Seminario di studio del 7-8 ottobre 1988 dedicato a «Il potere delle immagini: per una metaforologia politica», a cui avevano partecipato vari studiosi fra i quali E. Rigotti, D. Peil, B. Stollberg-Rilinger, W. Euchner, J.P. Etievre.

dinato da D. Engelhardt, R. Mazzolini e S. Poggi, o l'innovativo Quaderno numero 9 del 1981, *Università, accademie e società scientifiche in Italia e Germania dal Cinquecento al Settecento*, a cura di L. Boehm e E. Raimondi.

È chiaro fin da subito che il legame principale si instaura con la storiografia tedesca (anche se Brunner ha insegnato inizialmente a Vienna proprio nell'ultimo e doloroso *Anschluß* con la Germania nazista e a Vienna ha diretto l'Institut für österreichische Geschichtsforschung, è stato poi prepensionato dall'Università austriaca subito dopo la fine della guerra, ma ha trovato dopo qualche anno una nuova collocazione accademica ad Amburgo, dove rimase fino alla morte) e non altrettanto con quella austriaca e ancora meno con quella tirolese o trentina, attardate su atteggiamenti conservativi antiquari o nazionalistici e risorgimentali¹³, salvo poche eccezioni tipo Mitterauer¹⁴, Klingenstein o Mazohl-Wallnig che si confrontano con la storia delle istituzioni e la nuova storia «costituzionale» alla Brunner. Questa storiografia è incongrua alle prospettive sia di Prodi che di Schiera, ai quali invece interessa il confronto con le nuove scienze sociali e con le nuove storie cosiddette speciali per ampliare il discorso sul potere e sullo Stato, inserendovi fattori che fino a quel momento la riflessione sullo Stato prevalentemente giuridica aveva trascurato e la storiografia politica tradizionale aveva ignorato (basti pensare a un Saitta, a un Venturi, a un Vivanti, a un Berengo, a un Diaz)¹⁵.

¹³ Cfr. L. Cole, *Fern von Europa? Zu den Eigentümlichkeiten Tiroler Geschichtsschreibung*, in «Geschichte & Region/Storia e Regione», 5, 1996, pp. 191-226.

¹⁴ Michael Mitterauer è uno dei pochissimi austriaci che si confronta con la nuova metodologia della storia come scienza sociale e che fa esplicitamente riferimento al «ganzes Haus» di Otto Brunner come primo spunto per le sue ricerche di storia della famiglia. Cfr. M. Mitterauer, *Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellungen und Zugangsweisen*, Wien - Köln 1990, *Einleitung*, p. 10 e *passim*.

¹⁵ Cfr. R. Pasta, *Dopo le «Annales»: il ritorno della storia politica*, in «Rivista di filosofia», 90, 1999, pp. 301 ss.

Nel 1980 Prodi raduna un po' di suoi allievi e di allievi tedeschi e italiani di Jedin per onorare il maestro a Trento, ma anche per prenderne un po' le distanze, tanto è vero che nella pubblicazione delle relazioni sugli «Annali/Jahrbuch» (6, 1980) aggiunge alle relazioni del simposio un lungo articolo di una sua giovane allieva sulle «sante vive», un modo di guardare alle donne e al loro modo di vivere la spiritualità nel mondo (sono spesso consigliere dei principi) che poco ha a che fare con la storia della Chiesa in senso jediniano, che specie negli ultimi tempi proponeva una storia della Chiesa tutta interna alla medesima; così come può essere ritenuto un distacco da Jedin il seminario del 5-9 settembre 1983, su «Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania», a cura di Prodi e Johanek¹⁶. Senza dimenticare i numerosi seminari promossi dall'Istituto sulle strutture ecclesiastiche come antesignane della modernizzazione in svariati campi come, ad esempio, quello della «conta delle anime» o del «fisco, religione, Stato», delle doti nel matrimonio religioso ecc.

Negli stessi anni 1979-80 Schiera raduna intorno a sé un gruppo di giovani studiosi sui temi della *Verfassungsgeschichte* tedesca, di cui fanno parte all'inizio come coideatori Innocenzo Cervelli, Marisa Mangoni, Aldo Mazzacane e poi nel tempo Pasquale Beneduce, Luigi Bianco, Domenico Conte, Gustavo Corni, Angela De Benedictis, Carla De Pascale, Giuseppe Duso, Maurizio Fioravanti, Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi, Anna Gianna Manca, Aurelio Musi, Lorenzo Ornaghi, Ilaria Porciani, Gabriella Valera, Cristina Vano e molti altri; il gruppo assumerà poi un titolo di ricerca «Costituzioni sociali, teorie dello Stato, ideologie in Germania, secoli XVII-XX», sarà finanziato dal CNR e funzionerà fino alla fine degli anni Ottanta - inizi anni Novanta; dal gruppo nascono poi due filoni più specialistici, uno dedicato alla

¹⁶ Le relazioni sono poi confluite nel Quaderno numero 16 delle pubblicazioni Isig, P. Prodi - P. Johanek (edd), *Strutture ecclesiastiche in Italia e Germania prima della Riforma*, Bologna 1984.

storia dell'università sorretto dall'abnegazione di Ilaria Porciani e Mauro Moretti¹⁷, l'altro sul costituzionalismo in Europa, di cui una parte resta all'Isig e se ne occupa Gianna Manca in una direzione più parlamentare, e l'altra, dopo il 1994, trasmigra a Berlino dove Schiera insieme a Martin Kirsch le conferisce carattere più internazionale, e la fa diventare una sorta di tipologia comparativa dell'evoluzione delle costituzioni europee¹⁸.

Il primo frutto della intensa collaborazione fra i due protagonisti di questa storia e sulla base delle premesse appena delineate è il seminario del 13-14 marzo 1981 dedicato a «Forme di disciplinamento nella prima età moderna»; da quel momento il problema della confessionalizzazione (tema religioso) e quello del disciplinamento sociale (tema laico) andranno avanti di pari passo e formeranno uno dei temi storico-politici e socio-religiosi con cui sia la storiografia italiana che quella tedesca saranno chiamate a confrontarsi nel luogo deputato dell'Isig per tutti gli anni Ottanta e metà dei Novanta; nel volume 8 (1982) degli «Annali/Jahrbuch» si riprende il tema in parte pubblicando le relazioni di quel primo seminario (per esempio Rassem e Reinhard) in parte radunando tutte le forze vive dell'Isig, in cui si mescolano seguaci di Prodi e seguaci di Schiera; è questo uno dei fascicoli più belli e più significativi degli «Annali/Jahrbuch», una specie di manifesto sulla potenzialità degli orientamenti che l'Isig andava proponendo al mondo degli storici sia italiani che tedeschi. Soprattutto il tema del disciplinamento si sviluppa

¹⁷ I risultati di questi sondaggi hanno dato luogo alla collana di «Unistoria», fra cui il volume I. Porciani (ed), *L'università fra Otto e Novecento: modelli europei e caso italiano*, Napoli 1994 e vari volumi di bibliografia e di fonti dell'università italiana dall'Unità in poi.

¹⁸ Risultato ne sono i tre volumi usciti solo in tedesco: M. Kirsch - P. Schiera (edd), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1999; M. Kirsch - P. Schiera (edd), *Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich*, Berlin 2001; M. Kirsch - A.G. Kosfeld - P. Schiera (edd), *Der Verfassungsstaat vor der Herausforderung der Massengesellschaft: Konstitutionalismus um 1900 im europäischen Vergleich*, Berlin 2002.

negli anni successivi con progressive modificazioni seguendo due linee: una più schierata che accentua gli aspetti social-comportamentali, l'altra più prodiana che mette sotto la lente di lettura del reale il dualismo dei due fori, interno-peccato/esterno-crimine¹⁹, anche se entrambi progressivamente si concentrano non sul conformismo sociale ma sull'adeguamento dei comportamenti individuali, limitati e inadeguati a uno standard sociale che è quello modernizzato, capitalistico, in una parola quello dello Stato moderno.

Anche individualmente, nella storia scientifica personale dei due protagonisti si producono forti cambiamenti. Nel 1982 Prodi pubblica *Il sovrano pontefice* nella collana Monografie dell'Istituto²⁰. È chiaro a tutti, e molti se ne sono rammaricati, che Prodi abbandona qui la narrazione dei fatti storici solo perché aderenti alla realtà degli accadimenti o anche dei pensieri, e che si pone delle domande, parte da premesse, vuole capire la ragione profonda degli eventi sulla base della correttezza di quelle premesse, naturalmente senza negare o

¹⁹ Si può citare in proposito del primo filone D. Knox, «Disciplina». *Le origini monastiche e clericali della civiltà delle buone maniere in Europa*, in «Annali/Jahrbuch», 18, 1992, pp. 335-370; W. Schulze, *Il concetto di «disciplinamento sociale» nella prima età moderna in Gerhard Oestreich*, *ibidem*, pp. 371-411, e lo stesso Schiera, che introduce un elemento del tutto nuovo in questa discussione ed è quello della «melancolia»: dalla prima conferenza sul tema nell'Istituto di Trento il 24 giugno 1988, «Melancolia e disciplina», ai numerosi saggi tutti poi riuniti nel volume P. Schiera, *Specchi della politica. Melancolia e disciplina nella storia politica dell'Occidente*, Bologna 1998. Dell'altra tendenza si può ricordare M. Turrini, «*Culpa theologica*» e «*culpa iuridica*». *Il foro interno all'inizio dell'età moderna*, in «Annali/Jahrbuch», 12, 1986, pp. 147-168; H. Schilling, «*Geschichte der Sünde*» oder «*Geschichte des Verbrechens*»? *Überlegungen zur Gesellschaftsgeschichte der frühneuzeitlichen Kirchengzucht*, *ibidem*, pp. 169-192, per culminare nel volume miscelaneo, che raccoglie le relazioni di un convegno bolognese, P. Prodi (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società fra medioevo ed età moderna*, con la collaborazione di C. Penuti (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994.

²⁰ P. Prodi, *Il sovrano pontefice: un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 3).

stravolgere l'importanza dell'aderenza ai fatti storici documentati. Il problema non è più per lui quello di descrivere come si costruisce e si mantiene lo Stato della Chiesa nella prima età moderna, ma come convivono nella stessa persona due poteri e come ciò produca inaspettatamente la separazione della sfera spirituale da quella mondana e ciò valga d'ora in avanti non solo per lo Stato della Chiesa ma per tutti gli Stati moderni che su quella dualità costruiscono il loro potere fino all'oggi. Nel 1982-83 Schiera va a Berlino per studiare nel concreto la compenetrazione dei rapporti fra scienziati sociali e formazioni e deformazioni dello Stato in Germania fra Otto e Novecento e farà una scoperta: che non solo le scienze sociali nascono come prodotto di una lunga tradizione culturale tedesca, ma diventano nel corso dell'Ottocento fattori costituzionali dello Stato di diritto in Germania. Il risultato di questi studi diventerà volume nel 1987 e uscirà nelle collane dell'Istituto. Nel 1983 era uscita intanto, nella traduzione da lui curata, l'opera che ha reso più famoso Otto Brunner, *Land und Herrschaft / Terra e potere*, dove già solo la scelta di tradurre *Herrschaft* con *potere* la dice lunga sulle direzioni weberiane che Schiera vuole imprimere a questo tipo di storiografia²¹.

Nell'Istituto e intorno all'Istituto di Trento intanto crescono giovani studiosi e crescono curiosità e interessi. Prodi applica e allarga i concetti di confessionalizzazione e di disciplinamento ai rapporti fra fede e sudditanza civile, fra gerarchie ecclesiastiche, fra chiese locali e centro indirizzando a questi temi allievi e collaboratori (vedi Prospero, Montanari, Bizzochi, Signorotto, Turchini, Nubola). Negli stessi anni attualizza la sua idea del dualismo fra potere religioso e potere politico, partendo dall'interno stesso della *societas christiana* medievale sino alla formazione del mondo moderno, in un processo talvolta anche

²¹ Cfr. G. Nobili Schiera, *A proposito della traduzione recente di un'opera di Otto Brunner*, in «Annali/Jahrbuch», 9, 1983, pp. 391-410 [ora ripreso nel presente volumetto].

doloroso di secolarizzazione (Max Weber sottende sempre a tutti i discorsi su politica e cristianesimo, che sono per lui i fondamenti della razionalizzazione dell'Occidente)²². Nasce così il libretto *Cristianesimo e potere* (frutto di un seminario sullo stesso argomento, organizzato dall'Istituto di Scienze religiose di Trento a cura di Luigi Sartori e Paolo Prodi il 21-22 giugno 1985), in cui viene ripreso e tradotto per la prima volta da Schiera un saggio del 1964 di E.W. Böckenförde²³, in cui l'autore ripercorre il processo di secolarizzazione dello Stato, che ha assorbito in sé molta parte del «sacro» nella lunga storia dell'Occidente moderno, e il contemporaneo affrancamento dalla religione attraverso le idee e le ricostruzioni della costituzione offerte da Weber, Schmitt e Brunner. Al seminario e al volume partecipano con due saggi per così dire laici Roberto Ruffilli e Pierangelo Schiera.

Intorno a Schiera continua a funzionare il suo gruppo, che si riunisce spesso a Trento, fa seminari, pubblica volumi nella collane dell'Istituto (nei Quaderni: numero 22, Corni - Schiera; numero 24, Gozzi - Schiera; numero 29, Mazzacane - Schiera; numero 32, Gherardi - Gozzi; numero 36, Meriggi - Schiera; nelle Monografie: numero 7, Pirillo; numero 9, Gozzi; numero 12, Tortarolo; numero 21, Manca; numero 23, De Benedictis; numero 26, De Pascale; numero 30, Ricciardi; numero 32, Cafagna e nella quasi totalità dei Contributi/Beiträge fino ai due volumi, il numero 6 e il numero 7, dedicati a Gustav Schmoller e le scienze sociali del suo tempo e dell'oggi arrivando al numero 8, Rigotti - Schiera, dedicato al potere delle

²² P. Schiera, *Politica e Cristianesimo: un caso storico del rapporto potere-religione*, in P. Prodi - L. Sartori (edd), *Cristianesimo e potere*, Bologna 1986, p. 134.

²³ E.W. Böckenförde, *La formazione dello Stato come processo di secolarizzazione*, in P. Prodi - L. Sartori (edd), *Cristianesimo e potere*, ultimamente questo saggio ha avuto l'onore di un edizione a sé stante con lo stesso titolo (scorrettamente presentata dall'editore come prima edizione italiana) a cura di M. Nicoletti (il quale invece cita in nota nella sua introduzione, insieme ad altre traduzioni di Böckenförde, anche quella qui in questione), Brescia 2006.

immagini e alla metafora politica). Ma Schiera non dimentica la sua vocazione principale, quella che ha dato i frutti più corposi nella collaborazione con Prodi: la riflessione sul potere e sullo Stato, la crisi contemporanea dello Stato e la necessità di aggiornare il pensiero politico e anche la storiografia politica, chiamando a far parte di quest'ultima anche settori apparentemente lontani come la scienza, l'arte, la cultura in generale. Ma soprattutto in questo sforzo chiama a raccolta i suoi antichi maestri tedeschi e li mette a confronto con i maestri di oggi. In questo senso la *Tagung* organizzata all'Istituto su Brunner il 19-21 marzo 1987 ne è stato il punto più alto e all'incontro parteciparono, oltre al gruppo italiano già noto, molti tedeschi, a partire da Adam Wandruszka che si considerava allievo di Brunner negli anni del suo insegnamento viennese fino a Hans Boldt, Hartwig Brandt, Fritz Fellner, Reinhard Blänkner, Christof Dipper, Alfred Haverkamp, Gerhard Dilcher, Brigitte Mazohl, Othmar Hageneder ecc.²⁴.

Sul filone più istituzionale, o per dire meglio di «storia costituzionale», crescono le ricerche e le relative pubblicazioni di allievi e collaboratori dell'Isig: Luigi Bianco con i suoi studi sugli ingegneri in Francia, Angela De Benedictis sulla costituzione bolognese in età moderna, Marco Bellabarba sulla giustizia ai

²⁴ Gli atti del seminario insieme alla discussione sono pubblicati in «Annali/Jahrbuch», 13, 1987, pp. 9-205. Un medievista dei nostri giorni in un saggio abbastanza recente (A. Zorzi, *La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale*, in R. Delle Donne - A. Zorzi [edd], *Le storie e la memoria: In onore di A. Esch*, Firenze 2002, pp. 135-170) ha sostenuto la presenza di conflittualità legittima nelle comunità cittadine medievali e lo ha fatto con grande maestria e soprattutto ha evitato con accuratezza di citare Otto Brunner e ovviamente anche questa *Tagung*. Ma gli sarebbe stato molto utile leggere il lungo intervento nella discussione di R. Elze tutto basato sul rapporto «Fehde-Friede» accentuando, in parziale polemica con il concetto di «Fehde» in Otto Brunner, il concetto di «Friede» e la conclusione di Pierangelo Schiera, che accentua invece l'elemento dialettico della faida all'interno delle comunità medievali. Da ultimo su questo tema, ampiamente e criticamente dal punto di vista ideologico, vedi H.-H. Kortüm, «Wissenschaft im Doppelpaß»? *Carl Schmitt, Otto Brunner und die Konstruktion der Fehde*, in «Historische Zeitschrift», 282, 2006, pp. 585-617.

confini dell'Impero, Anna Gianna Manca sulla crisi costituzionale prussiana nella Nuova Era 1858-1862. Ormai al limite di questa più che decennale collaborazione all'insegna della «storia costituzionale» alla tedesca si situa il convegno di Chicago del 26-29 aprile 1993 su «Le origini dello Stato moderno in Italia», con l'ambizione dichiarata dell'Istituto e la particolarità dei protagonisti di coinvolgere anche storici americani e in specifico quelli che facevano capo alla rivista «Journal of Modern History», allora diretta da Julius Kirshner, nei temi con tanta tenacia perseguiti dall'Isig e soprattutto dai due protagonisti di quegli anni, ai quali si era aggiunto nel tempo come valido confronto anche Giorgio Chittolini. I risultati saranno riuniti a comporre il Quaderno 39 del 1994, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, mentre i testi della tavola rotonda (M. Berengo, L. Martines, M.J. Najemy, P. Prodi) verranno pubblicati negli «Annali/Jahrbuch», 20 (1994), pp. 233-271²⁵.

Siamo così arrivati alla svolta degli anni Novanta. Paolo Prodi trasferisce la sua cattedra di storia moderna all'Università di Bologna e qui decide anche di tornare con la famiglia, anche se conserva ancora per qualche anno la direzione dell'Istituto. Piero Schiera parte per Berlino, dove dirigerà l'Istituto Italiano di Cultura fino al nuovo millennio. Schiera conclude questo periodo riunendo in volume i suoi saggi su *Melancolia e disciplina nella storia politica dell'Occidente* ma già al di fuori delle collane dell'Istituto storico italo-germanico. Prodi pubblica invece ancora nelle collane dell'Istituto nel 1992 *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, preceduto da una conferenza dell'8 gennaio 1988 intitolata «Dal giuramento al contratto sociale. Ricerche sulla secolarizzazione del patto politico tra Medioevo ed Età moderna». I lemmi contenuti nei titoli appena citati descrivono praticamente da soli quasi tutto il contenuto del

²⁵ Per una lettura problematica degli Atti di questo seminario e una loro valutazione critica, cfr. L. Blanco, *Genesi dello Stato e penisola italiana: una prospettiva europea?*, in «Rivista storica italiana», 109, 1997, pp. 679-704.

cammino compiuto. Certo non si tratta di storia italo-tedesca all'insegna di incontri bilaterali su temi più o meno comuni e più o meno dibattuti. Anche questi sono stati fatti, ma sono tante le istituzioni che a ciò si dedicano e hanno un loro significato. All'Istituto storico italo-germanico di quegli anni è accaduto qualcosa di diverso e forse di più con già un presagio «melancólico» di fine di un esperimento.

Profilo biografico

Giuliana Nobili è morta il 5 gennaio 2015, a Roncosambaccio, nella casa dove da qualche anno aveva scelto di vivere insieme al marito, Pierangelo Schiera.

Era nata il 17 aprile 1936 a Monte Santa Maria, un antico castello del circondario di Pesaro, nel comune di Monteciccardo.

Dopo aver frequentato il Liceo Classico Mamiani a Pesaro, si era trasferita a Milano per studiare all'Università Cattolica del Sacro Cuore, nella Facoltà di Scienze Politiche, godendo di una borsa di studio presso il collegio femminile Marianum.

Laureatasi nel 1958 con Gianfranco Miglio discutendo una tesi sulla dottrina della rappresaglia nel medioevo, aveva da subito rinunciato a intraprendere una carriera accademica, preferendo collaborare in via più diretta con il suo Maestro in quelle che si chiamavano allora «scienze ausiliare della storia»: la bibliografia e l'edizione di fonti. Prima all'ISAP (Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica), poi alla FISA (Fondazione Italiana per la Storia Amministrativa), contribuì alla pubblicazione di un numero cospicuo di volumi presso l'editore Giuffrè.

Sposatasi nel 1967 con Pierangelo Schiera, dopo cinque anni si trasferì con la famiglia a Bologna (i figli Maria Rita e Lodovico nascono rispettivamente nel 1971 e 1972), dove guidò, per conto di Nicola Matteucci e Luigi Firpo, la redazione di una

bibliografia di storia delle dottrine politiche promossa dal CNR, collaborando allo stesso tempo con le edizioni del Mulino.

Nel 1976, Paolo Prodi chiamò i coniugi Schiera all'Istituto Storico Italo-Germanico dell'Istituto Trentino di Cultura a Trento, dove Giuliana ispirò una splendida esperienza di organizzazione di studi storici, dando vita tra l'altro agli «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient» e alle collane ad essi connesse. Dopo l'assassinio del suo grande amico Roberto Ruffilli, nel 1988, Giuliana curò, sempre presso il Mulino, i tre volumi di suoi scritti minori, che uscirono nel 1991 sotto il titolo generale di *Istituzioni, Società, Stato*.

L'ultima sua grande impresa fu la cura redazionale dell'edizione critica degli *Scritti e discorsi politici* di Alcide De Gasperi, promossa dalla Giunta provinciale di Trento nel cinquantenario della morte dello statista trentino, con la coordinazione scientifica di Paolo Pombeni.

Finito di stampare per conto della Fondazione Bruno Kessler
nel mese di aprile 2015 da Publistampa Arti grafiche
(Pergine Valsugana)
su carta Fedrigoni Tintoretto

